

CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3931

SENATO DELLA REPUBBLICA
N. 2583

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

Progetto di legge costituzionale

Revisione della parte seconda della Costituzione

(Articolo 1 della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1)

ALLEGATI
ALLA RELAZIONE INTRODUTTIVA
DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
MASSIMO D'ALEMA

PAGINA BIANCA

Indice degli allegati**Allegato I**

Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 « Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali »	Pag.	5
--	------	---

Allegato II

Schema grafico del procedimento di revisione della Parte seconda della Costituzione	»	11
---	---	----

Allegato III

Composizione della Commissione e dei Comitati:

1. Elenco ripartito per Gruppi dei componenti della Commissione	»	23
2. Ufficio di Presidenza	»	25
3. Rappresentanti dei Gruppi	»	25
4. Comitato Forma di Stato	»	26
5. Comitato Parlamento e fonti normative	»	27
6. Comitato Forma di Governo	»	28
7. Comitato Sistema delle garanzie	»	29

Allegato IV

Attività della Commissione:

1. Dati riepilogativi dei lavori	»	33
2. Audizioni	»	34

Allegato V

Attività della Commissione: cronologia e sintesi dei lavori	»	37
---	---	----

Allegato VI

Tavole sinottiche:

1. Raffronto tra gli articoli del testo del progetto di legge e corrispondenti articoli della Costituzione vigente	Pag. 67
2. Criteri generali del riparto di competenze tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato	» 84
3. Le competenze attribuite al Presidente della Repubblica	» 95
4. Le competenze attribuite al Governo	» 100
5. Le competenze non legislative delle Camere	» 109
6. I poteri delle minoranze	» 115
7. Le competenze attribuite alla Corte costituzionale	» 117
8. Disposizioni che rinviano alle leggi costituzionali	» 120
9. Disposizioni che rinviano ai regolamenti parlamentari	» 122
10. Disposizioni che rinviano espressamente a leggi approvate dalle due Camere	» 124
11. Disposizioni che rinviano alle leggi	» 128
12. Disposizioni che rinviano alle leggi regionali	» 133
13. Disposizioni che rinviano ai regolamenti amministrativi	» 135
14. La disciplina degli istituti di democrazia diretta	» 139

ALLEGATO I

Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1

Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

PAGINA BIANCA

LEGGE COSTITUZIONALE**24 gennaio 1997, n. 1¹.****Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge costituzionale:

ART. 1.*(Istituzione della Commissione).*

1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di trentacinque deputati e trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.

2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.

3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la Commissione elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

¹ Pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28 gennaio 1997.

ART. 2.

(Lavori della Commissione).

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.

4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione, corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza; ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare questo termine, il Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, un disegno o una proposta di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del

Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

ART. 3.

(Lavori delle Assemblee).

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso

degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

ART. 4.

(Referendum).

1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

ART. 5.

(Applicabilità del procedimento).

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.

ART. 6.

(Cessazione).

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge

costituzionale approvata ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

ART. 7.

(Spese di funzionamento).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1997.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

PAGINA BIANCA

ALLEGATO II

Schema grafico del

**PROCEDIMENTO DI REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE**

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

(La legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 entra in vigore il 29 gennaio 1997)



4 febbraio 1997

Nomina dei 70 membri della Commissione da parte dei Presidenti delle Camere (art. 1, co. 1):



5 febbraio 1997

Assegnazione dei progetti di legge costituzionale alla Commissione (art. 1, co. 5)



5 febbraio 1997

Prima seduta della Commissione plenaria: elezione del Presidente ed elezione dell'Ufficio di Presidenza (art. 1, co. 3)

**PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE :**

**FORMAZIONE DEL TESTO DA
PARTE DELLA COMMISSIONE**



26 febbraio 1997

costituzione di quattro comitati istruttori; nomina dei presidenti e approvazione dei criteri per la nomina di cinque relatori presso i comitati.



15 maggio 1997

conferma dell'incarico di relatore ai sensi dell'art. 2, co. 2, ai parlamentari che hanno svolto tale funzione presso i comitati



4 e 5 giugno 1997

Commissione plenaria: votazioni relative alla scelta dei testi da assumere come base per il prosieguo dell'esame in sede referente; adozione degli articolati proposti




*Termini posti dalla
Commissione*

Fissazione dei termini per la presentazione delle relazioni e per la votazione finale dei testi (art. 2, co. 2)



Entro il 30 giugno 1996


Trasmissione alle Camere dei testi predisposti dalla Commissione relativi a uno o più progetti di leggi di revisione della Parte II della Costituzione. (art. 2, co. 4)



Testo del progetto di revisione della parte II della Costituzione che la Commissione trasmette alle Camere

**ATTIVITA' REFERENTE : ESAME E VOTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI
DA DEPUTATI E SENATORI**

**Testo del progetto di revisione della parte II della Costituzione
trasmesse alle Camere dalla Commissione**




*entro 30 giorni
dalla data della
trasmissione alle
Camere*

**Presentazione di emendamenti alle Pre-
sidenze delle Camere da parte di depu-
tati e senatori, anche se componenti del
Governo (art. 2, co. 5)**

*entro 30 giorni
dalla scadenza
del termine
di presentazione*

**Esame e votazione da parte della
Commissione degli emendamenti presen-
tati dai deputati e senatori (art. 2, co. 5)**



**Testo eventualmente emendato del progetto di revisione della parte
II della Costituzione**

ESAME DA PARTE DELLA PRIMA CAMERA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA COMMISSIONE



Ad iniziativa dei Presidenti delle Camere

Iscrizione del progetto all'o.d.g. di una delle due Camere sulla base delle intese adottate dai Presidenti delle Camere (art. 3, co. 1)



Con l'avvio dell'esame da parte di una Camera

Formazione del comitato che rappresenta la Commissione nella discussione in Assemblea (art. 3, co. 2)




Fissazione della data di inizio della discussione generale


Esame in prima lettura (art. 3, co. 3)



entro cinque giorni prima dell'inizio della discussione generale

Presentazione da parte dei componenti l'Assemblea di emendamenti al testo della Commissione in diretta correlazione con le parti modificate, ed eventuale nuova presentazione degli emendamenti respinti dalla Commissione (art. 3, co. 3)





entro 48 ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti

Presentazione da parte della Commissione di emendamenti o *sub*-emendamenti di cui è prevista la votazione (*art. 3, co. 3*)




Il giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli emendamenti

Presentazione da parte di un Presidente di gruppo, o di almeno 20 deputati, o 10 senatori, di *sub*-emendamenti agli emendamenti presentati dalla Commissione (*art. 3, co. 3*)



Prima deliberazione da parte della prima Camera sul progetto di legge costituzionale, o sul complesso degli articoli di tutti i progetti (*art. 3, co. 4*)



Testo/i del progetto, o dei progetti, di revisione della parte II della Costituzione approvato/i in prima lettura dalla prima Camera

ESAME DEL PROGETTO, O DEI PROGETTI DA PARTE DELLA SECONDA CAMERA



Secondo i termini previsti per l'esame da parte della prima camera


Esame, in prima lettura, da parte della seconda Camera del progetto, o dei progetti di revisione costituzionale trasmesso/i dalla prima Camera, secondo le modalità ed i termini previsti per l'esame da parte della prima Camera (*art. 3, co. 4*)



Qualora la seconda Camera introduca modificazioni al testo approvato, il progetto, o i progetti, torna (tornano) alla prima Camera che si pronuncia sulle modificazioni introdotte.



Il progetto è approvato in prima deliberazione quando approvato in testo identico da entrambe le Camere



Testo del progetto, o dei progetti, di revisione della parte II della Costituzione approvato/i in identico testo da entrambe le Camere

SECONDA DELIBERAZIONE SUL TESTO DEL PROGETTO, O DEI PROGETTI, APPROVATO/I IN PRIMA DELIBERAZIONE




Tre mesi successivi alla data in cui ciascuna Camera ha approvato in prima deliberazione il progetto o i progetti in testo identico a quello approvato dall'altra Camera

La seconda deliberazione sul medesimo testo deve intervenire ad un intervallo non inferiore a tre mesi dalla prima deliberazione della medesima Camera.



Nel voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti la Camera



Testo della legge costituzionale approvato dalle due Camere

**PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE
NELLA GAZZETTA UFFICIALE**


Cessano le funzioni della
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE



La legge costituzionale è sottoposta a referendum popolare entro i tre mesi successivi alla sua pubblicazione.

L'esito del referendum è favorevole se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e la legge è approvata dalla maggioranza dei voti validi (art. 4)



PROMULGAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO III

Composizione della Commissione e dei Comitati

1. Elenco ripartito per Gruppi dei componenti della Commissione
2. Ufficio di Presidenza
3. Rappresentanti dei Gruppi
4. Comitato Forma di Stato
5. Comitato Parlamento e fonti normative
6. Comitato forma di Governo
7. Comitato Sistema delle garanzie

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

GRUPPI	SENATORI	DEPUTATI
ALLEANZA NAZIONALE	FISICHELLA Domenico LISI Antonio MACERATINI Giulio PASQUALI Adriana SERVELLO Francesco	ARMAROLI Paolo FINI Gianfranco NANIA Domenico SELVA Gustavo TATARELLA Giuseppe
FEDERAZIONE CRISTIANO DEMOCRATICA CCD	D'ONOFRIO Francesco LOIERO Agazio	CASINI Pierferdinando
FEDERAZIONE CRISTIANO DEMOCRATICA-CDU	DENTAMARO Marida	
FORZA ITALIA	GRECO Mario GRILLO Luigi PERA Marcello ROTELLI Ettore Antonio SCHIFANI Renato Giuseppe VEGAS Giuseppe	BERLUSCONI Silvio CALDERISI Giuseppe PARENTI Tiziana REBUFFA Giorgio TREMONTI Giulio URBANI Giuliano
LEGA NORD PER LA PADANIA INDIPENDENTE	BRIGNONE Guido GASPERINI Luciano TABLADINI Francesco	
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA		FONTAN Rolando FONTANINI Pietro MARONI Roberto

segue

GRUPPI	SENATORI	DEPUTATI
MISTO	DONDEYNAZ Guido OSSICINI Adriano RIGO Mario	BOATO Marco BOSELLI Enrico BUTTIGLIONE Rocco ZELLER Karl
PARTITO POPOLARE ITALIANO	ANDREOLLI Tarcisio ELIA Leopoldo ZECCHINO Ortensio	
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO		BRESSA Gianclaudio DE MITA Ciriaco MARINI Franco MATTARELLA Sergio
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI	MARCHETTI Fausto SALVATO Ersilia	BERTINOTTI Fausto COSSUTTA Armando
RINNOVAMENTO ITALIANO		D'AMICO Natale
SINISTRA DEMOCRATICA-L'ULIVO	D'ALESSANDRO P. Franca GUERZONI Luciano MORANDO Antonio Enrico PASSIGLI Stefano PELLEGRINO Giovanni RUSSO Giovanni SALVI Cesare SENESE Salvatore VILLONE Massimo	CRUCIANELLI Famiano D'ALEMA Massimo FOLENA Pietro MANCINA Claudia MUSSI Fabio OCCHETTO Achille SALVATI Michele SODA Antonio SPINI Valdo
VERDI-L'ULIVO	PIERONI Maurizio	

Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

Ufficio di Presidenza

Gruppo parlamentare

Presidente	on. Massimo D'ALEMA	Sinistra democratica - L'Ulivo
Vicepresidenti	sen. Leopoldo ELIA	Partito popolare italiano
	on. Giuliano URBANI	Forza Italia
	on. Giuseppe TATARELLA	Alleanza Nazionale
Segretari	on. Marco BOATO	Misto (Verdi - L'Ulivo)
	sen. Fausto MARCHETTI	Rifondazione comunista
	sen. Francesco D'ONOFRIO	CCD
	sen. Marida DENTAMARO	CDU

Rappresentanti dei Gruppi

on. Domenico NANIA	Alleanza Nazionale
sen. Agazio LOIERO	CCD
sen. Marida DENTAMARO	CDU
on. Silvio BERLUSCONI	Forza Italia
sen. Mario RIGO	Misto
on. Sergio MATTARELLA	PPI
on. Armando COSSUTA	Rifondazione comunista - Progressisti
on. Natale D'AMICO	Rinnovamento italiano
sen. Cesare SALVI	Sinistra democratica - L'Ulivo
sen. Maurizio PIERONI	Verdi-L'Ulivo

Comitato Forma di Stato

		Gruppo parlamentare
Presidente	sen. Leopoldo ELIA	PPI
Relatore	sen. Francesco D'ONOFRIO	CCD
	on. Fausto BERTINOTTI	Rifondazione comunista
	on. Gianluca BRESSA	Popolari e democratici - L'Ulivo
	sen. Marida DENTAMARO	CDU
	sen. Guido DONDEYNAZ	Misto-VdA
	sen. Luciano GUERZONI	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Claudia MANCINA	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Domenico NANIA	Alleanza Nazionale
	sen. Adriano OSSICINI	Misto
	sen. Adriana PASQUALI	Alleanza Nazionale
	sen. Maurizio PIERONI	Verdi - L'Ulivo
	sen. Mario RIGO	Misto
	sen. Ettore Antonio ROTELLI	Forza Italia
	on. Michele SALVATI	Sinistra democratica - L'Ulivo
	sen. Renato Giuseppe SCHIFANI	Forza Italia
	sen. Francesco SERVELLO	Alleanza Nazionale
	on. Valdo SPINI	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Giulio TREMONTI	Forza Italia
	sen. Massimo VILLONE	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Karl ZELLER	Misto-SVP

Comitato Parlamento e fonti normative

		Gruppo parlamentare
Presidente	sen. Ersilia SALVATO	Rifondazione comunista - Progressisti
Relatore	sen. Marida DENTAMARO*	CDU
Relatore	on. Natale D'AMICO** (per i temi attinenti U.E.)	Rinnovamento italiano
	sen. Tarcisio ANDREOLLI	PPI
	on. Paolo ARMAROLI	Alleanza Nazionale
	on. Famiano CRUCIANELLI	Sinistra democratica - L'Ulivo
	sen. Franca D'ALESSANDRO PRISCO	Sinistra democratica - L'Ulivo
	sen. Guido DONDEYNAZ	Misto-VdA
	sen. Mario GRECO	Forza Italia
	sen. Luigi GRILLO	Forza Italia
	sen. Antonio LISI	Alleanza Nazionale
	sen. Agazio LOIERO	CCD
	on. Sergio MATTARELLA	Popolari e democratici - L'Ulivo
	sen. Antonio Enrico MORANDO	Sinistra democratica
	sen. Maurizio PIERONI	Verdi - L'Ulivo
	on. Gustavo SELVA	Alleanza Nazionale
	on. Antonio SODA	Sinistra democratica - L'Ulivo
	sen. Giuseppe VEGAS	Forza Italia
	sen. Massimo VILLONE	Sinistra democratica - L'Ulivo

* Relatrice anche per i temi attinenti all'Unione europea dal 26 giugno 1997.

** Fino alla seduta del 26 giugno 1997.

Comitato Forma di Governo

		Gruppo parlamentare
Presidente	on. Giuseppe TATARELLA	Alleanza Nazionale
Relatore	sen. Cesare SALVI	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Marco BOATO	Misto (Verdi-L'Ulivo)
	on. Silvio BERLUSCONI	Forza Italia
	on. Enrico BOSELLI	Misto (Socialisti Italiani)
	on. Rocco BUTTIGLIONE	Misto (CDU)
	on. Giuseppe CALDERISI	Forza Italia
	on. Pierfidinando CASINI	CCD
	on. Armando COSSUTTA	Rifondazione comunista
	on. Natale D'AMICO	Rinnovamento italiano
	on. Ciriaco DE MITA	Popolari e democratici - L'Ulivo
	on. Gianfranco FINI	Alleanza Nazionale
	sen. Domenico FISICHELLA	Alleanza Nazionale
	on. Franco MARINI	Popolari e democratici - L'Ulivo
	on. Fabio MUSSI	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Achille OCCHETTO	Sinistra democratica - L'Ulivo
	sen. Stefano PASSIGLI	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Giorgio REBUFFA	Forza Italia
	on. Antonio SODA	Sinistra democratica - L'Ulivo

Comitato Sistema delle garanzie

		Gruppo parlamentare
Presidente	on. Giuliano URBANI	Forza Italia
Relatore	on. Marco BOATO	Misto (Verdi-l'Ulivo)
	on. Paolo ARMAROLI	Alleanza Nazionale
	on. Enrico BOSELLI	Misto (Socialisti Italiani)
	on. Gianclaudio BRESSA	Popolari e democratici - L'Ulivo
	on. Rocco BUTTIGLIONE	Misto-CDU
	on. Famiano CRUICIANELLI	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Pietro FOLENA	Sinistra democratica - L'Ulivo
	sen. Antonio LISI	Alleanza Nazionale
	sen. Agazio LOIERO	CCD
	sen. Giulio MACERATINI	Alleanza Nazionale
	sen. Fausto MARCHETTI	Rifondazione comunista -Progressisti
	sen. Adriano OSSICINI	Misto
	sen. Giovanni PELLEGRINO	Sinistra democratica - L'Ulivo
	on. Tiziana PARENTI	Forza Italia
	sen. Marcello PERA	Forza Italia
	sen. Giovanni RUSSO	Sinistra democratica - L'Ulivo
	sen. Salvatore SENESE	Sinistra democratica - L'Ulivo
	sen. Ortensio ZECCHINO	Popolari e democratici - L'Ulivo

PAGINA BIANCA

ALLEGATO IV

Attività della Commissione:

1. dati riepilogativi dei lavori	<i>Pag.</i>	33
2. audizioni	»	34

PAGINA BIANCA

1. DATI RIEPILOGATIVI DEI LAVORI

	Sedute	Durata in ore
Costituzione della Commissione	1	1,10
Commissione in sede referente	38	136,20
Audizioni	10	28,45
Comitati:		
Comitato Forma di Stato	22	42,30
Comitato Forma di governo	8	16,45
Comitato Parlamento e fonti normative	22	34,05
Comitato Sistema delle garanzie	22	60,05
Comitati in riunione congiunta:		
Comitato Forma di Stato e Comitato forma di governo	1	1,15
Comitato Forma di Stato e Comitato Parlamento e fonti normative	1	2,10
Comitato Forma di Stato e Comitato sistema delle garanzie	1	1
Audizioni dei Comitati		
Comitato Forma di Governo	3	11,45
Comitato Sistema delle Garanzie	1	3,05
Ufficio di Presidenza	14	23,15
Totale . . .	144	362,10

2. AUDIZIONI

Commissione plenaria.

- 4 marzo* Audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome.
- 7 marzo* Audizione dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani e dell'Unione delle Province d'Italia.
- 12 marzo* Audizione di rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL e della CISAL.
- 18 marzo* Audizione di rappresentanti della Confindustria
Audizione di rappresentanti della Confapi
Audizione di rappresentanti della Unioncamere.
- 20 marzo* Audizione di rappresentanti della Confcommercio, delle Confesercenti, della Confartigianato, della CNA e della CASA.
- 2 aprile* Audizione di rappresentanti della Coldiretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Copagri, della Confagricoltura, della Fagri, della Lega nazionale delle cooperative e mutue e della Confcooperative.
- 4 aprile* Audizione di rappresentanti del Forum permanente del terzo settore, dell'iniziativa Parte civile, della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna e dell'Azione cattolica italiana.
- 8 aprile* Audizione del Presidente del CNEL.
- 15 aprile* Audizione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura
Audizione del presidente del Consiglio di Stato
Audizione del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti
Audizione del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione
Audizione del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Audizione dell'avvocato generale dello Stato
Audizione del presidente del Consiglio nazionale forense
Audizione del primo presidente della Corte di cassazione e del procuratore generale presso la stessa Corte.
- 17 aprile* Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, dell'Unione nazionale delle Camere civili e dell'Unione Camere penali italiane.

Comitato Forma di Governo.

- 18 marzo* Audizione del Prof. Giovanni Sartori
- 20 marzo* Audizione del Prof. Enzo Cheli
- 16 aprile* Audizione del Prof. Stefano Rodotà, del Prof. Augusto Barbera e del Prof. Sergio Galeotti.

Comitato Sistema delle garanzie.

- 17 aprile* Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Magistrati del Consiglio di Stato, dei magistrati amministrativi, dei magistrati della Corte dei conti, dei magistrati militari, del Coordinamento nazionale magistrati militari, dell'Unione nazionale giudici tributari, dell'Associazione nazionale giudici tributari, dell'Associazione nazionale giudici di pace, dell'Unione nazionale giudici di pace e del Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali.

Dati riepilogativi relativi alle Audizioni.*Commissione plenaria*

Numero delle sedute dedicate alle audizioni: 10

Numero dei soggetti auditi: 52

Comitato Forma di Governo

Numero delle sedute dedicate alle audizioni: 3

Numero dei soggetti auditi: 5

Comitato Sistema delle Garanzie

Numero delle sedute dedicate alle audizioni: 1

Numero dei soggetti auditi: 10

PAGINA BIANCA

ALLEGATO V

Attività della Commissione: cronologia e sintesi dei lavori

La cronologia dell'attività della Commissione è articolata distinguendo tra lavori della Commissione plenaria e lavori dei Comitati.

Sono state evidenziate in particolare le fasi più rilevanti in ordine al procedimento e le deliberazioni adottate, sono stati inoltre indicati sommariamente i contenuti delle discussioni.

PAGINA BIANCA

Commissione plenaria:

Discussione generale	Pag.	41
Discussione generale sui lavori dei Comitati e votazione dei testi	»	42
Discussione e votazione degli emendamenti	»	43
Votazione delle proposte di coordinamento e deliberazione di trasmissione alle Camere	»	46

Attività dei comitati:

Comitato Forma di Stato	»	49
Comitato Forma di governo	»	54
Comitato Parlamento e fonti normative	»	56
Comitato Sistema delle garanzie	»	60

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PLENARIA

4 febbraio Nomina da parte dei Presidenti delle Camere dei 70 membri della Commissione.

5 febbraio Prima seduta della Commissione plenaria: costituzione della Commissione. Elezione del Presidente: è eletto il deputato Massimo D'Alema. Elezione dell'Ufficio di Presidenza: sono eletti Vicepresidenti il senatore Leopoldo Elia e i deputati Giuliano Urbani e Giuseppe Tatarella; sono eletti Segretari il deputato Marco Boato e i senatori Fausto Marchetti, Francesco D'Onofrio e Marida Dentamaro.

Discussione generale.

11 febbraio Il Presidente D'Alema introduce la discussione generale sui progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione, illustrando i principali temi da essi trattati. Prospetta quindi l'iter dei lavori della Commissione successivo alla conclusione della discussione generale, da sottoporsi alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

12, 13, 18 e 19 febbraio La Commissione prosegue la discussione generale sui progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione, che si conclude il 19 febbraio. Il Presidente comunica quindi che in data 26 febbraio saranno convocati l'Ufficio di Presidenza e la Commissione, che dovrà deliberare in ordine alla costituzione dei Comitati, alla nomina dei Presidenti di questi e dei relatori ed al calendario delle audizioni.

26 febbraio Il Presidente D'Alema comunica che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di proporre la costituzione di quattro Comitati, rispettivamente competenti in materia di forma di Stato, forma di governo, Parlamento e fonti normative, sistema delle garanzie. Precisa, al riguardo, che il tema dell'eventuale costituzionalizzazione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea dovrà essere affidato al Comitato che si occupa del Parlamento e delle fonti normative. Comunica, inoltre, i criteri cui l'Ufficio di Presidenza propone di attenersi ai fini della composizione dei Comitati, che sono intesi a consentire che tutti i Gruppi siano rappresentati in ciascun Comitato. Fa quindi presente che l'Ufficio di Presidenza riterrebbe opportuno affidare la presidenza dei Comitati stessi ai tre Vicepresidenti della Commissione e ad un Vicepresidente del Senato. In particolare, il Comitato forma di Stato dovrebbe essere presieduto dal senatore Elia; il Comitato forma di governo dal deputato Tatarella; il comitato Parlamento e fonti normative dalla senatrice Salvato; il Comitato sistema delle garanzie dal deputato Urbani. Nei lavori di ciascun Comitato sarà attribuito ad un componente – appartenente ad uno

schieramento politico diverso da quello cui fa capo il presidente – l'incarico di relazionare sui progetti di legge costituzionale. Il Presidente precisa al riguardo che non si tratta, tuttavia, dei relatori cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, alla cui nomina dovrà procedersi in un momento successivo, quando i lavori dei Comitati consentiranno di delineare il formarsi di possibili maggioranze intorno ad ipotesi di soluzioni normative, e che tutti i componenti della Commissione potranno comunque intervenire, se lo ritengono, ai lavori di ciascun Comitato. Propone, quindi, che la Commissione deliberi la costituzione di quattro Comitati, competenti in materia di forma di Stato, forma di governo, Parlamento e fonti normative, sistema delle garanzie e presieduti, rispettivamente, dal senatore Elia, dal deputato Tatarella, dalla senatrice Salvato e dal deputato Urbani. La Commissione approva quindi la proposta formulata dal Presidente.

Discussione generale sui lavori dei Comitati e votazione dei testi.

- 14 maggio* Il Presidente D'Alema svolge un'ampia relazione sui lavori dei quattro Comitati e sulle diverse opzioni messe a punto.
- 15 maggio* Si svolge il dibattito sulle comunicazioni del Presidente in merito ai lavori dei Comitati. La Commissione concorda con la proposta del Presidente di dare formale incarico ai cinque relatori di riferire sulle questioni loro assegnate, presentando alla Commissione plenaria i testi e le relazioni entro un termine di sette giorni per il relatore D'Onofrio e di quindici giorni per gli altri. Il mandato conferito al relatore Salvi comporta la distinta elaborazione di due ipotesi di testo riferite rispettivamente al governo del Primo Ministro e al sistema semipresidenziale.
- 22 maggio* Dopo un dibattito sull'ordine dei lavori il relatore D'Onofrio illustra la relazione e l'articolato da lui presentato sull'ordinamento federale della Repubblica, la pubblica amministrazione.
- 26 maggio* Si svolge il dibattito sulla relazione in materia di forma di Stato presentata dal sen. D'Onofrio. Il relatore replica agli interventi svolti.
- 27 maggio* Il relatore Boato illustra l'articolato sul sistema delle garanzie. Su tali proposte si svolge, nella seduta pomeridiana, il dibattito, al termine del quale il relatore Boato fornisce alcune precisazioni.
- 28 maggio* Il relatore Salvi illustra gli articolati sulla forma di governo riferiti rispettivamente al governo del primo ministro (testo A) e al semipresidenzialismo (testo B). Su tali proposte si svolge, nella seduta pomeridiana, il dibattito, al termine del quale il relatore replica agli interventi svolti.

- 29 maggio La relatrice Dentamaro illustra l'articolato sul Parlamento e le fonti normative; il relatore D'Amico illustra l'articolato sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Su tali proposte si svolge, nella seduta pomeridiana, il dibattito, al termine del quale i relatori Dentamaro e Salvi replicano agli interventi svolti.
- 3 giugno Il Presidente D'Alema ricorda che si procederà nella seduta odierna alla scelta dei testi da assumere come base per il prosieguo dell'esame in sede referente. Saranno posti in votazioni i testi presentati dai relatori, rispettivamente sulla Forma di Stato, sul Parlamento e le fonti normative, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sul Sistema delle garanzie, e sulla Forma di governo. Solo nel caso di reiezione di tali testi saranno presi in esame i testi alternativi presentati rispettivamente dall'on. Parenti ed altri in materia di Sistema delle garanzie; dall'on. Cossutta ed altri in materia di Forma di Stato e in materia di Forma di governo; dal sen. Rotelli in materia di modifica degli articoli 97-99 e 114-132 della Costituzione, in materia di Forma di governo semipresidenziale e in materia di ripartizione delle funzioni tra le due Camere. Dopo un dibattito sulle modalità procedurali da adottare, la Commissione approva la proposta di rinviare alla seduta successiva la votazione relativa alla Forma di governo. La Commissione delibera quindi, dopo le dichiarazioni di voto, di adottare gli articolati proposti dai relatori sulla Forma di Stato, sul Parlamento e le fonti normative, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e sul Sistema delle garanzie.
- 4 giugno La Commissione delibera innanzitutto le modalità procedurali per scegliere il testo base in materia di forma di governo tra la proposta presentata dal senatore Cossutta ed altri e la relazione del sen. Salvi. Dopo la illustrazione della proposta Cossutta e le dichiarazioni di voto, la Commissione si esprime a favore della relazione scegliendo – con una successiva votazione alternativa fra le due ipotesi di articolato contenute in tale relazione – il testo B, riferito al semipresidenzialismo, come testo base rispetto a quello del governo del premier.

Discussione e votazione degli emendamenti.

- 11 giugno Il Presidente D'Alema illustra il calendario dei lavori messo a punto dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Si svolge quindi un dibattito sull'organizzazione dei lavori.
- 12 giugno Dopo interventi preliminari sul processo verbale, vengono illustrati gli emendamenti al testo base sulla Forma di Stato. Interviene quindi per alcune precisazioni il relatore D'Onofrio.
- 16 giugno Il Presidente D'Alema comunica che il relatore D'Onofrio ha predisposto propri emendamenti al testo base sulla forma di Stato, che recepiscono alcuni degli emendamenti presentati dai componenti della Commissione. Vengono quindi illustrati gli emendamenti ai testi base sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

- 17 giugno* Il Presidente D'Alema informa che il relatore D'Onofrio ha presentato una serie di emendamenti interamente sostitutivi degli articoli del testo-base sulla forma di Stato e che a tali emendamenti sono stati presentati subemendamenti da parte dei componenti della Commissione. Nella discussione saranno comunicate le modalità di votazione degli emendamenti riferiti al testo base sulla forma di Stato. Si passa quindi all'esame degli emendamenti ed alla relativa votazione, che prosegue nella seduta pomeridiana.
- 18 giugno* Prosegue l'illustrazione degli emendamenti al testo base sulla forma di Stato ed al testo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Proseguono nella seduta antimeridiana le votazioni degli articoli sulla forma di Stato anche sulla base di ulteriori subemendamenti agli emendamenti del relatore, riformulati nel testo depositato all'inizio della seduta odierna. Le votazioni proseguono nella seduta pomeridiana, completando l'esame del testo sulla forma di Stato ad eccezione dell'articolo 6, del quale viene sospesa la discussione e rinviata ad altra seduta la definizione. Si passa poi all'esame e alle votazioni relative alle disposizioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per le quali il relatore D'Amico ha presentato propri emendamenti interamente sostitutivi del testo base a suo tempo adottato e sono stati presentati subemendamenti da parte di alcuni componenti della Commissione.
- 19 giugno* Iniziano nella seduta antimeridiana l'esame e le votazioni relativi alle disposizioni sul Parlamento e sulle fonti normative secondo il testo base a suo tempo adottato dalla Commissione e gli emendamenti ad esso riferiti. Nella seduta pomeridiana si procede anzitutto a completare l'approvazione del testo sulla forma di Stato, concludendo l'esame dell'articolo 6 (in tema di autonomia finanziaria delle Regioni) per il quale sono stati presentati un emendamento riformulato dal relatore e un subemendamento a firma del senatore Grillo e altri anch'esso riformulato. Proseguono quindi le votazioni sulle disposizioni relative al Parlamento e alle fonti normative, fino alla definizione del testo dell'articolo 12.
- 20 giugno* Nella seduta antimeridiana vengono illustrati gli emendamenti riferiti al testo sulla forma di Governo. Nella seduta pomeridiana sono invece illustrati gli emendamenti riferiti al testo sul sistema delle garanzie.
- 23 giugno* Prosegue l'esame delle disposizioni relative al Parlamento e alle fonti normative, anche sulla base dei testi degli emendamenti e subemendamenti presentati nella seduta odierna. Le votazioni proseguono fino alla approvazione del testo dell'articolo 21; viene inoltre iniziato l'esame dell'articolo 22.
- 24 giugno* Nella seduta antimeridiana proseguono l'esame e le votazioni sulle disposizioni relative al Parlamento e alle fonti normative. Nella seduta pomeridiana si procede a completare l'approvazione di tale testo, con l'eccezione dell'articolo 34 (in tema di revisione costituzionale) e degli emendamenti ad esso riferiti, che viene accantonato. La Commissione passa quindi all'esame del testo base sulla forma di Governo e degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi relativi. Il relatore Salvi illustra gli emendamenti che ha predisposto.

La Commissione respinge quindi un emendamento a firma del senatore Cossutta, interamente sostitutivo dell'articolato, che ripropone il modello parlamentare. Viene approvata la proposta di passare all'esame di un articolo aggiuntivo proposto dall'on. Mussi, e illustrato dall'on. D'Alema (il quale invita il sen. Elia a sostituirlo al banco della presidenza), che stabilisce il principio secondo cui la maggioranza dei seggi della Camera dei deputati viene assegnata con il sistema del doppio turno maggioritario uninominale. L'emendamento viene respinto dalla Commissione.

25 giugno

Nella seduta antimeridiana la Commissione prosegue nelle votazioni degli articoli sulla forma di Governo fino all'approvazione dell'articolo 4. Nella seduta pomeridiana si completa l'approvazione del testo sulla forma di Governo, dopo che il relatore Salvi, a seguito di alcuni interventi, ha ritirato l'articolo 11 di tale testo, relativo ai diritti del Capo dell'opposizione.

26 giugno

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti al testo sul sistema delle garanzie. Viene respinto un emendamento del relatore volto ad introdurre in Costituzione la figura del difensore civico e sono invece approvati un emendamento del sen. Vegas, teso a sopprimere l'articolo 99 della Costituzione, eliminando così la disciplina costituzionale del CNEL, e l'articolo 99-*bis* (autorità di garanzia e di vigilanza). La Commissione decide di accantonare la questione della disciplina costituzionale della Banca d'Italia. Si passa quindi all'esame delle disposizioni accantonate concernenti la Corte costituzionale: vengono pertanto approvati quattro emendamenti concernenti rispettivamente l'impugnazione in via principale delle leggi regionali e statali; la tassatività dei termini per la deliberazione delle Camere in materia di verifica delle elezioni; l'impugnabilità dei regolamenti governativi dinanzi alla Corte costituzionale; l'attribuzione alla Corte della potestà di giudicare sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica. Nella seduta pomeridiana si conclude la votazione delle disposizioni concernenti la Corte costituzionale (artt. 135-137). Dopo aver approvato l'articolo 100 del testo base (relativo al Consiglio di Stato, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato), la Commissione passa all'esame dell'articolo 101 e degli emendamenti ad esso riferiti. Viene quindi avanzata, da parte dell'on. Mattarella, la proposta di adottare i restanti articoli del testo base sulle garanzie nella formulazione proposta dal relatore e di rinunciare alla votazione degli emendamenti, considerando gli emendamenti non presi in esame come già presentati al testo, per essere esaminati e votati nella fase successiva. Dopo alcuni interventi sull'ordine dei lavori, la Commissione approva la proposta dell'on. Mattarella di non procedere all'esame degli emendamenti; vengono quindi posti in votazione congiuntamente gli articoli da 101 a 113 del testo base del relatore Boato, che vengono approvati. La Commissione nomina altresì la sen. Dentamaro relatrice anche sul testo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sostituzione del relatore D'Amico, dimissionario. Il Presidente D'Alema ricorda infine che il Comitato di redazione si riunirà il giorno successivo per procedere al coordinamento del testo.

**Votazione delle proposte di coordinamento e delibera
di trasmissione alle Camere.**

30 giugno

Nel corso della seduta antimeridiana vengono discusse e votate le proposte di coordinamento sul testo elaborato dal Comitato di redazione.

Nel corso della seduta pomeridiana vengono svolte le dichiarazioni di voto.

Il Presidente D'Alema dà lettura di un documento in materia elettorale, firmato da numerosi rappresentanti dei gruppi e di due documenti di dichiarazione di intenti.

Viene annunciata dal senatore Marchetti, del gruppo di Rifondazione comunista-progressisti, la presentazione di una relazione di minoranza.

La Commissione delibera la trasmissione alle Camere del progetto di legge di riforma della II parte della Costituzione.

Attività dei Comitati

PAGINA BIANCA

COMITATO FORMA DI STATO

- 5 marzo* Il relatore senatore D'Onofrio formula, d'intesa con il Presidente Elia, alcune proposte sulla organizzazione dei lavori del Comitato. Seguono interventi sul tema.
- 6 marzo* Il relatore D'Onofrio svolge una relazione preliminare sulle materie di competenza e in particolare sul tema del federalismo. Segue una discussione sui temi indicati dal relatore.
- 11 marzo* Prosegue il dibattito sulla relazione preliminare del relatore D'Onofrio.
- 12 marzo* Il relatore illustra uno schema di proposta concernente proposizioni normative relative al principio di sussidiarietà per la ripartizione delle funzioni amministrative e legislative tra Comuni, Province, Regioni, Stato e Unione europea. Si svolge quindi una discussione sul testo presentato dal relatore, il quale, al termine della seduta, formula un secondo schema di proposta normativa.
- 13 marzo* Vengono illustrate le proposte presentate dal senatore Rotelli (proposta normativa riferita agli articoli 114, 114-bis, 115, 116, 117, 118 e 128 della Costituzione) e dai senatori Servello e Pasquali (sul tema della ripartizione di competenze tra Comuni, Province, Regioni, Stato e Unione europea vengono presentate proposte dai senatori Villone, Dondeynaz, e dai deputati Salvati, Tremonti, Zeller). Il relatore D'Onofrio presenta una nuova proposta normativa concernente le funzioni legislative riservate allo Stato.
- 14 marzo* Inizio della discussione sulla proposta concernente le funzioni legislative riservate allo Stato, presentata dal relatore. Il Presidente Elia ed il deputato Bressa presentano una proposta normativa sul tema della ripartizione di competenze tra Comuni, Province, Regioni, Stato sulla base del principio di sussidiarietà.
- 19 marzo* Prosegue la discussione sulla proposta concernente le funzioni legislative riservate allo Stato, presentata dal relatore. A tale proposta vengono presentati emendamenti da parte del senatore Elia e del deputato Bressa.
- 20 marzo* Riprende la discussione sulle proposte normative del relatore concernente le funzioni legislative riservate allo Stato. Il relatore illustra inoltre una proposta normativa per l'istituzione di nuove regioni, i mutamenti territoriali e la denominazione delle regioni, per l'istituzione di nuove province e di nuovi comuni e i relativi mutamenti territoriali e di denominazione e proposizioni normative relative agli statuti regionali.
- 21 marzo* Inizia il dibattito sulle proposte relative all'istituzione di nuove regioni, i mutamenti territoriali e la denominazione delle regioni, per l'istituzione di nuove province e di nuovi comuni e i

relativi mutamenti territoriali e di denominazione e sulla proposta relativa agli statuti regionali.

- 25 marzo Nella seduta antimeridiana, prosegue la discussione sui testi presentati dal relatore D'Onofrio in materia di mutamenti territoriali e statuti regionali. Nella seduta pomeridiana, il deputato Zeller trasmette una proposta normativa riguardante gli statuti regionali, mentre il senatore Dondeynaz presenta una proposta di modifica al punto 4 relativo all'autonomia speciale, del documento del relatore concernente gli statuti regionali. Il senatore Servello presenta invece una proposta di modifica del documento del relatore concernente le modifiche territoriali. Infine, il relatore illustra una proposta di principi in materia di federalismo fiscale, sulla quale si svolge il dibattito.
- 26 marzo Il senatore Rotelli presenta tre proposte normative, rispettivamente, per la costituzione, il mutamento territoriale e la denominazione delle regioni; relative all'autonomia statutaria ed agli statuti delle regioni; e sulla partecipazione delle regioni alla programmazione economica delle regioni. Il deputato Bressa ha invece presentato due proposte emendative concernenti i testi del relatore D'Onofrio relativi ai mutamenti territoriali e gli statuti regionali.
- 2 aprile Il relatore dà conto degli orientamenti emersi nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione: in particolare, della proposta di dedicare alcune sedute della Commissione (in sede plenaria) all'esame ed alla votazione di "indirizzi orientativi" per i Comitati e circa l'attribuzione al "Comitato *forma di Stato*" della competenza a definire i principi fondamentali concernenti la pubblica amministrazione. Formula inoltre una serie di proposte sul calendario dei lavori del Comitato, anche con riferimento all'eventuale svolgimento di audizioni. Si svolge quindi una breve discussione sui lavori del Comitato, al termine della quale il Comitato conviene sulle proposte organizzative formulate dal relatore.
- 8 aprile Comitati "*Forma di Stato*" e "*Parlamento e Fonti normative*": riunione congiunta. La senatrice Dentamaro, relatrice del Comitato "*Parlamento e fonti normative*" riferisce sui lavori del Comitato stesso, relativamente ai compiti e struttura delle Camere e al sistema delle fonti. Tra le possibili connessioni con il Comitato *Forma di Stato*, sottolinea l'esigenza di definire un orientamento comune nelle materie finanziaria e tributaria, nonché sulle modalità di partecipazione delle regioni alle conseguenti decisioni. Il relatore del Comitato "*Forma di Stato*" D'Onofrio, sostiene che non è più proponibile un sistema di bicameralismo perfetto, ma che occorre pensare ad una seconda Camera espressione della forma di Stato federale; tale scelta appare conseguenziale all'accoglimento del principio di sussidiarietà e al rovesciamento nella distribuzione delle competenze tra Stato e regione, rimanendo da precisare, in tale prospettiva, quale tipo di rappresentanza prescegliere: se nella seconda Camera debbano fare ingresso le regioni in quanto tali ovvero i rappresentanti delle rispettive popolazioni. Riguardo agli statuti regionali sono emerse tre ipotesi, che ne fanno oggetto di una deliberazione esclusivamente statale, ovvero regionale, ovvero di una codecisione.

Durante la discussione, il senatore Elia, Presidente del primo Comitato, ribadisce l'esigenza di fornire una proiezione della struttura federale nell'ambito dello Stato centrale. Il relatore D'Onofrio reputa forse ancora prematuro pervenire a decisioni di indirizzo da parte della Commissione e concorda sull'opportunità di approfondire alcune questioni. Infine, la senatrice Dentamaro si sofferma sull'esigenza di una duplice garanzia (salvaguardare il mondo delle autonomie nei riguardi dei rischi di invadenza dello Stato centrale; tutelare tutti i soggetti dell'ordinamento ai fini dei diritti fondamentali e delle prestazioni sociali), posta alla base del modello di bicameralismo differenziato da lei delineato.

9 aprile

Comitati "*Forma di Stato*" e "*Forma di governo*": riunione congiunta. Il Presidente Tatarella ricorda che la riunione congiunta dei Comitati è stata convocata al fine di verificare in modo coordinato i problemi di comune rilevanza dei due Comitati. Nel corso del dibattito il relatore D'Onofrio auspica un approfondimento circa la compatibilità dell'ordinamento federale rispetto alle due ipotesi di forma di governo (semipresidenziale e del premierato) approfonditi dal Comitato *forma di governo*. Rileva poi che l'affermazione del principio di sussidiarietà come principio sostitutivo della Repubblica rappresenta una decisione assai rilevante che stabilisce il rovesciamento dell'ordinamento costituzionale. Circa la struttura del Parlamento, se si prevede una Camera elettiva regionale in cui sono rappresentate le comunità regionali, occorre approfondire i conseguenti problemi di funzionalità del sistema rispetto al rapporto fiduciario. Il relatore Salvi ritiene che sia il modello semipresidenziale sia il modello del premierato risultino compatibili con l'ordinamento statale federale, in quanto la maggiore stabilità del governo centrale favorisce l'attribuzione di ulteriori funzioni agli enti locali. Relativamente al rapporto di fiducia, precisa che molti ordinamenti prevedono l'attribuzione del voto di fiducia ad una sola Camera pur in presenza di una seconda Camera di derivazione regionale, mentre verrebbe attribuita ad entrambe le Camere la revisione costituzionale.

10 aprile

Comitati "*Forma di Stato*" e "*Sistema delle garanzie*": riunione congiunta. Il relatore D'Onofrio propone quale ulteriore tema di riflessione congiunta, l'ipotizzabilità di un'articolazione regionale degli organismi preposti all'organizzazione della giustizia. Il deputato Boato, relatore per il Comitato *Sistema delle garanzie*, rileva che per tener conto del diverso assetto dei poteri dello Stato e dell'articolazione delle autonomie territoriali si porrà il problema di limitate ma significative modifiche alle disposizioni sulla Corte costituzionale. Riguardo al problema della unità della giurisdizione, ricorda che nel Comitato sono emerse due ipotesi alternative, ma è emersa una tendenza a prevedere l'unità della giurisdizione per quanto attiene allo *status* dei magistrati ma con differenziazioni funzionali fra di essi. Vi è stata poi unanimità circa la necessità di superare la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi come criterio di riparto della giurisdizione. Riguardo al CSM, il Comitato sta esaminando due ipotesi; secondo la prima, il Consiglio si articolerebbe in due sezioni, l'una per la giurisdizione ordinaria e l'altra per la giurisdizione amministrativa; nella seconda ipotesi invece verreb-

bero costituzionalizzati due distinti consigli differenziati unicamente per il numero dei componenti e per il fatto di essere competenti l'uno rispetto alla giurisdizione ordinaria e l'altro per la giurisdizione amministrativa. Si pongono invece questioni di coordinamento con il lavoro del Comitato *Forma di Stato* in relazione alle ipotesi di riforma concernenti la giurisdizione amministrativa e contabile. Il presidente Elia, segnala i riflessi del tipo di federalismo che si vorrà introdurre sul funzionamento e sulla composizione dell'organo di giustizia costituzionale. Manifesta quindi perplessità sulle proposte di riforma tese a ridurre la varietà della tipologia delle pronunce della Corte; mentre, con riferimento alla introduzione di forme di regionalizzazione nel sistema giudiziario, non esclude la ipotizzabilità di forme di collegamento tra le regioni e organi dell'amministrazione della giustizia. Infine richiama le tematiche concernenti l'ammissibilità della cosiddetta *dissenting opinion* e l'accesso alla Corte dei singoli cittadini.

Comitato "*Forma di Stato*": prosegue la discussione sui temi oggetto dell'attività del Comitato.

11 aprile

Il relatore D'Onofrio esprime il convincimento che il Comitato potrà articolare la riflessione sulla pubblica amministrazione intorno a tre direttrici: il binomio "legalità-efficienza"; le attività di raccordo intergovernativo; la formazione di un sistema di alleanze tra le classi dirigenti locali, che rappresenta a suo avviso una condizione imprescindibile per la concreta attuazione dei processi di riforma in senso federalistico. Si svolge quindi un breve dibattito sulle considerazioni del relatore in tema di pubblica amministrazione.

15 aprile

Il relatore D'Onofrio presenta una proposta recante principi relativi alle pubbliche amministrazioni. Tale schema riguarda soprattutto le problematiche riferibili agli articoli 97 e 98 dell'attuale Costituzione, rimanendo nello sfondo anche i contenuti dell'articolo 95. Dà quindi conto, in particolare, delle norme riguardanti il criterio della copertura amministrativa delle leggi, il superamento della previsione del pubblico concorso per l'accesso nella pubblica amministrazione, l'ipotesi di un sistema di controlli interni di gestione e il principio della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione. Infine, richiama l'attenzione sull'opportunità o meno di sancire l'impugnabilità davanti alla Corte costituzionale dei regolamenti "indipendenti". Si svolge quindi un primo dibattito sulla proposta del relatore. Il Presidente Elia ipotizza in tale ambito, ad esempio, lo strumento di una legge generale sulla pubblica amministrazione, diretta sia allo Stato che agli altri soggetti istituzionali. In chiusura di seduta il relatore invita i componenti a predisporre per le successive riunioni proposte modificative, o alternative, rispetto al testo da lui presentato in materia di principi riguardanti la pubblica amministrazione.

16 aprile

Prosegue la discussione sui temi del federalismo. Il senatore Rotelli presenta una proposta di principi relativi alla Pubblica Amministrazione ed agli organi indipendenti. I senatori Rigo e Dondeynaz trasmettono un documento contenente osservazioni riferite allo schema di proposta recante principi relativi alle pubbliche ammini-

strazioni, presentato il 15 aprile dal relatore D'Onofrio. I senatori Servello e Pasquali presentano un schema di proposta di principi di riforma fiscale con le relative motivazioni. Il Comitato infine conviene sulla proposta in base alla quale nelle prossime sedute i singoli componenti presenteranno contributi organici relativi alle problematiche di competenza, anche ai fini dell'eventuale redazione di un testo base nel Comitato. Riprende poi la discussione sullo schema di proposta recante principi relativi alle pubbliche amministrazioni, presentato dal relatore.

17 aprile

Prosegue l'esame dello schema di proposta recante principi normativi relativi alle pubbliche amministrazioni, presentato dal relatore D'Onofrio. I senatori Servello e Pasquali presentano una proposta recante principi relativi alle pubbliche amministrazioni. Si svolge inoltre un dibattito incidentale sulla natura e sulle funzioni della seconda Camera. Infine, il Presidente Elia invita i componenti a predisporre in tempi rapidi documenti organici nelle singole tematiche di competenza del Comitato, onde favorire l'elaborazione di un documento quanto più possibile condiviso.

29 aprile

Nella seduta antimeridiana il Comitato esamina in particolare la proposta, relativa alle materie di competenza del Comitato, illustrata dai senatori Servello e Pasquali, la proposta del deputato Tremonti sulla composizione della Repubblica e sul modello fiscale e la proposta in materia di ordinamento della Repubblica del deputato Zeller. Nella seduta pomeridiana il Comitato prosegue nell'esame delle proposte organiche presentate sulle materie di sua competenza. Viene presentata una proposta del senatore Rotelli relativa all'ordinamento territoriale della Repubblica, alla pubblica amministrazione ed agli organi indipendenti, mentre il senatore Pieroni illustra una sua proposta sull'ordinamento della Repubblica e sulla ripartizione delle competenze.

30 aprile

Prosegue la discussione sull'insieme delle proposte organiche presentate nelle materie di competenza del Comitato. Nel corso del dibattito il senatore Schifani illustra una serie di proposte relative agli enti territoriali, alle funzioni legislative dello Stato, alla istituzione e ai mutamenti territoriali delle regioni, agli statuti regionali, alle pubbliche amministrazioni, mentre il senatore Villone presenta un appunto schematico sulle questioni in discussione. Il deputato Bressa, dal canto suo, illustra una proposta organica predisposta unitamente al senatore Elia; il deputato Salvati presenta una sua proposta in materia di federalismo fiscale. Al termine della discussione il relatore D'Onofrio informa che nella prossima settimana si svolgerà l'incontro dei relatori con il Presidente D'Alema in vista dell'esame e dell'approvazione di voti di indirizzo in Commissione.

22 maggio

Il relatore D'Onofrio illustra il testo da lui presentato, composto di cinque articoli interamente sostitutivi dell'attuale titolo V della Costituzione (articoli 114 - 133), due disposizioni transitorie e di una serie di disposizioni sostitutive degli attuali articoli 97 e 98 della Costituzione.

COMITATO FORMA DI GOVERNO

- 5 marzo Il relatore senatore Salvi segnala l'opportunità di un raccordo tra i lavori del Comitato con quelli degli altri Comitati. Si svolge quindi un dibattito sulle tematiche da affrontare nel corso dei lavori del Comitato e sulle connessioni con il problema della legge elettorale.
- 6 marzo Il relatore svolge un'ampia relazione sui modelli di forma di governo (soffermandosi in particolare sulle possibili opzioni del governo del premier e del semipresidenzialismo).
- 11 marzo Dopo un breve dibattito sull'opportunità di procedere ad alcune audizioni, il relatore interviene su alcune questioni relative alle forme di governo parlamentare e semipresidenziale: in particolare sul meccanismo della fiducia parlamentare, sul ruolo del Governo in Parlamento e sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica.
- 14 marzo Il relatore segnala al Comitato le diverse questioni da approfondire tenendo conto dei due modelli di forma di governo semipresidenziale e presidenziale. Prospetta inoltre le diverse varianti che si profilano con riferimento al governo del premier.
- 18 marzo Audizione del prof. Giovanni Sartori.
- 20 marzo Audizione del prof. Enzo Cheli.
- 2 aprile Il Presidente, deputato Tatarella, sottopone al Comitato l'opportunità di svolgere le ulteriori audizioni dei professori Rodotà, Barbera e Galeotti. Sulle comunicazioni del Presidente si svolge un dibattito durante il quale il relatore fa presente che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione sono emersi due orientamenti circa il prosieguo dei lavori del Comitato: si è concordato di procedere ad alcune riunioni congiunte dei Comitati *"Forma di governo"* e *"Forma di Stato"* per affrontare i problemi di comune rilevanza. Inoltre, si è convenuto sull'opportunità che il Comitato *Forma di governo* predisponga due documenti di indirizzo da sottoporre alla Commissione, con riferimento ai due modelli in discussione, ovvero il governo del premier e il semipresidenzialismo, tenuto anche conto che nell'ambito del Comitato non è maturata una adeguata convergenza rispetto ad una soluzione unitaria. Ricorda inoltre che nell'Ufficio di Presidenza della Commissione è stata anche sottolineata l'opportunità che il Comitato affronti la questione della legge elettorale dopo aver individuato il modello di forma di governo. Il Presidente infine, avverte che, non essendovi obiezioni, il Comitato procederà alle audizioni dei professori Rodotà, Barbera e Galeotti.
- 9 aprile *Comitati "Forma di Stato" e "Forma di Governo"*: riunione congiunta. Il Presidente Tatarella ricorda che la riunione congiunta dei Comitati è stata convocata al fine di verificare in modo coordinato i problemi

di comune rilevanza dei due Comitati. Nel corso del dibattito il relatore D'Onofrio, auspica un approfondimento circa la compatibilità dell'ordinamento federale rispetto alle due ipotesi di forma di governo (semipresidenziale e del premierato) approfonditi dal Comitato *Forma di governo*. Rileva poi che l'affermazione del principio di sussidiarietà come principio sostitutivo della Repubblica rappresenta una decisione assai rilevante che stabilisce il rovesciamento dell'ordinamento costituzionale. Circa la struttura del Parlamento, se si prevede una Camera elettiva regionale in cui sono rappresentate le comunità regionali, occorre approfondire i conseguenti problemi di funzionalità del sistema rispetto al rapporto fiduciario. Il relatore Salvi, ritiene che sia il modello semipresidenziale sia il modello del premierato risultino compatibili con l'ordinamento statale federale, in quanto la maggiore stabilità del governo centrale favorisce l'attribuzione di ulteriori funzioni agli enti locali. Relativamente al rapporto di fiducia, precisa che molti ordinamenti prevedono l'attribuzione del voto di fiducia ad una sola Camera pur in presenza di una seconda Camera di derivazione regionale, mentre verrebbe attribuita ad entrambe le Camere la revisione costituzionale.

- 16 aprile Audizione dei Professori Stefano Rodotà, Augusto Barbera e Serio Galeotti.
- 5 maggio Il relatore Salvi illustra due distinti schemi da lui predisposti per la discussione: il primo relativo all'ipotesi del semipresidenzialismo, il secondo all'ipotesi del governo del Primo ministro. Il Comitato acquisisce inoltre una proposta di revisione costituzionale sulla forma di governo presentata dal senatore Rotelli. Sulle ipotesi prospettate si svolge quindi un ampio dibattito.
- 13 maggio Il relatore illustra tre documenti che ha predisposto in base al dibattito svolto sugli schemi da lui presentati nella precedente seduta. Il primo documento si riferisce al precedente schema sul governo del Primo Ministro; il secondo integra invece lo schema già presentato sul semipresidenzialismo; il terzo elenca le materie comuni alle due ipotesi di forma di governo. Il deputato Calderisi illustra una ipotesi integrativa dello schema di governo del Primo Ministro. Sulle questioni in discussione si svolge quindi il dibattito.
- 22 maggio Il relatore illustra due ulteriori schemi di discussione riferiti rispettivamente al governo del primo ministro e al semipresidenzialismo, che tengono conto delle osservazioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta del 13 maggio. Su tali proposte si apre il dibattito.

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

- 5 marzo* Il Presidente senatrice Salvato passa in rassegna le materie assegnate alla competenza del Comitato, rilevando il carattere pregiudiziale della questione concernente la struttura del Parlamento. La relatrice senatrice Dentamaro ritiene che occorre definire preliminarmente un elenco delle problematiche da esaminare, fissando una scala delle priorità. Il deputato D'Amico, relatore sui temi attinenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, suggerisce di svolgere alcune audizioni per approfondire le esperienze di altri paesi sul tema della costituzionalizzazione dell'Unione europea. Segue un dibattito sulle proposte dei relatori e del Presidente.
- 11 marzo* La relatrice svolge una relazione sui temi del bicameralismo, in particolare sul ruolo del Senato quale Camera alta e sulle proposte presentate al riguardo.
- 12-13 marzo* Prosegue il dibattito sulla relazione.
- 14 marzo* La relatrice illustra una sua proposta di articolato relativa alla struttura del Parlamento e alle funzioni delle due Camere.
- 19 marzo* Prosegue il dibattito sulla proposta di articolato relativa alla struttura del Parlamento e alle funzioni delle due Camere.
- 20 marzo* La relatrice illustra la nuova proposta di articolato relativa alla struttura del Parlamento e alle funzioni delle due Camere, sul quale prosegue il dibattito. Il senatore Rotelli presenta una sua proposta sulla ripartizione di competenze tra Camera e Senato; i deputati D'Amico e Mattarella presentano una proposta ispirata al modello della Camera delle regioni, di rappresentanza degli esecutivi regionali e delle altre istituzioni locali; il senatore Grillo illustra un testo di principi relativi alla configurazione del Parlamento basato sul principio del bicameralismo.
- 21 marzo* Prosegue il dibattito sulla struttura del Parlamento e sulle funzioni delle due Camere.
- 2 aprile* Il Presidente, riferisce preliminarmente sulle risultanze dell'Ufficio di Presidenza che ha previsto riunioni congiunte tra i Comitati al fine di dirimere le varie connessioni e possibili deliberazioni di indirizzo da parte della Commissione plenaria. Successivamente, la relatrice espone le proprie considerazioni sul sistema delle fonti, soffermandosi sulla tipologia degli atti normativi del Parlamento e del Governo segnalando di volta in volta le soluzioni evidenziate nelle iniziative di riforma presentate. Per quanto riguarda il referendum, passa in rassegna le proposte presentate relativamente ai poteri di iniziativa, alle materie sottratte alla deliberazione del corpo elettorale, ai vari effetti della consultazione referendaria, alle procedure di controllo sui

quesiti. Da ultimo, riferisce sullo *status* dei parlamentari e sulle modalità di verifica dei poteri. Il Presidente invita la relatrice a riferire in altra occasione sul tema della revisione costituzionale che l'Ufficio di Presidenza ha rimesso alla trattazione del Comitato ed esprime perplessità circa eventuali eccessi nel costituzionalizzare materie disparate e qualche timore per un ridimensionamento complessivo del ruolo delle Camere.

3 aprile

Il Presidente preannuncia per la successiva settimana una riunione congiunta con il Comitato *Forma di Stato*; le sedute ulteriori saranno dedicate alle discussioni generali sulla esposizione svolta dalla relatrice Dentamaro e alla relazione dell'onorevole D'Amico sulle implicazioni costituzionali dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Dopo le comunicazioni del Presidente, si apre una discussione su alcuni temi oggetto dei lavori del Comitato.

4 aprile

Prosegue la discussione sulla relazione. Il Presidente, a conclusione del dibattito, manifesta preoccupazioni per l'emergere di ipotesi assai differenziate sulle Camere e sull'istituzione di organi collegiali di vario tipo. Si sofferma poi su alcuni aspetti della relazione della senatrice Dentamaro: in particolare, sulla previsione di "leggi organiche rinforzate", dell'ampliamento della sfera riservata alla potestà regolamentare del governo, sulla iniziativa legislativa popolare, sui referendum, sul potere di richiamo della seconda Camera e sull'intervento della Corte costituzionale sulla verifica dei titoli di ammissione dei membri del Parlamento. Infine, rinvia il seguito della discussione generale ad una successiva seduta.

8 aprile

Comitati "Forma di Stato" e "Parlamento e fonti normative": riunione congiunta. La relatrice del Comitato *"Parlamento e fonti normative"* Dentamaro riferisce sui lavori del Comitato, relativamente ai compiti e struttura delle Camere e al sistema delle fonti. Tra le possibili connessioni con il Comitato *forma di Stato*, sottolinea l'esigenza di definire un orientamento comune nelle materie finanziaria e tributaria, nonché sulle modalità di partecipazione delle regioni alle conseguenti decisioni. Il relatore del Comitato *"Forma di Stato"* D'Onofrio, sostiene che non è più proponibile un sistema di bicameralismo perfetto, ma che occorre pensare ad una seconda Camera espressione della forma di Stato federale; tale scelta appare conseguenziale all'accoglimento del principio di sussidiarietà e al rovesciamento nella distribuzione delle competenze tra Stato e regione, rimanendo da precisare, in tale prospettiva, quale tipo di rappresentanza prescegliere: se nella seconda Camera debbano fare ingresso le regioni in quanto tali ovvero i rappresentanti delle rispettive popolazioni. Riguardo agli statuti regionali sono emerse tre ipotesi, che ne fanno oggetto di una deliberazione esclusivamente statale, ovvero regionale, ovvero di una codecisione. Durante la discussione, il senatore Elia, Presidente del Comitato *Forma di Stato*, ribadisce l'esigenza di fornire una proiezione della struttura federale nell'ambito dello Stato centrale. Il senatore D'Onofrio reputa forse ancora prematuro pervenire a decisioni di indirizzo da parte della Commissione e concorda sull'opportunità di approfondire alcune questioni. Infine, la senatrice Dentamaro si sofferma sull'esigenza di

una duplice garanzia (salvaguardare il mondo delle autonomie nei riguardi dei rischi di invadenza dello Stato centrale; tutelare tutti i soggetti dell'ordinamento ai fini dei diritti fondamentali e delle prestazioni sociali), posta alla base del modello di bicameralismo differenziato da lei delineato.

- 9 aprile* Prosegue la discussione generale sulla relazione.
- 15 aprile* La relatrice Dentamaro, presenta una proposta di articolato relativo alla funzione legislativa e al procedimento referendario. Si sofferma in particolare sui caratteri della riserva di regolamento, sulla duplice tipologia di leggi ordinarie ed organiche con il connesso riparto di competenza tra le due Camere, sul loro procedimento di approvazione. Sono altresì indicate le varie forme di referendum, una più semplificata disciplina della decretazione d'urgenza, la procedura di deliberazione di bilancio ed i criteri informativi in materia di pubblica amministrazione. Sulla relazione si apre la discussione generale.
- 16 aprile* Il relatore D'Amico riferisce sul tema della costituzionalizzazione dell'adesione italiana all'Unione europea; sulla relazione si apre un dibattito.
- 17 aprile* Prosegue la discussione sull'esposizione svolta dal relatore D'Amico, sui rapporti tra l'Unione europea e l'ordinamento interno.
- 22 aprile* Dopo una breve discussione procedurale, prosegue la discussione sull'esposizione svolta dal relatore D'Amico sui rapporti tra l'Unione europea e l'ordinamento interno. Il senatore Villone presenta una proposta di modificazione all'articolato relativo alla funzione legislativa, presentato dalla relatrice Dentamaro; la Presidente Salvato presenta emendamenti all'articolato sulla funzione legislativa; il senatore Rotelli presenta tre proposte di proposizioni normative relative rispettivamente alla ripartizione delle funzioni fra le due Camere ed alla partecipazione delle regioni alla formazione delle leggi dello Stato (articoli 58, 70-bis, 82, 125), alla pubblica amministrazione ed agli organi indipendenti (articoli 97, 98, 99) e al referendum (articolo 75).
- 23 aprile* Il relatore D'Amico presenta una prima bozza di articolato sui temi attinenti all'Unione europea. Il senatore Morando illustra un suo emendamento riguardante il Senato federale delle garanzie; i senatori Vegas e Grillo ed il deputato Crucianelli illustrano i propri emendamenti all'articolato sulla funzione legislativa; la senatrice D'Alessandro Prisco illustra la propria proposta relativa al principio di eguaglianza dei sessi nella rappresentanza politica. Vengono inoltre presentate alcune osservazioni sulla funzione legislativa da parte dei deputati Calderisi e Rebuffa; proposte di modificazioni all'articolato da parte del senatore Salvi ed altri ed una osservazione del deputato Soda sull'equilibrio della rappresentanza.
- 29 aprile* Il senatore Elia illustra una propria proposta sulla Commissione delle autonomie territoriali da istituire all'interno della seconda Camera. La relatrice Dentamaro illustra una proposta di articolato relativa alle Camere e una proposta relativa alla formazione delle leggi che ha

-
- rielaborato sulla base dell'andamento del dibattito in Comitato, nonché una proposta di articolato relativa alla revisione costituzionale.
- 30 aprile* Prosegue la discussione sulle proposte di articolato concernenti le Camere, la formazione delle leggi, la revisione costituzionale e, dal deputato D'Amico, sui temi dell'Unione europea, che illustra un proprio documento sulla struttura del Parlamento. Il deputato Crucianelli presenta un documento di osservazioni ed emendamenti sui temi relativi all'Unione europea.
- 21 maggio* La relatrice illustra il testo di articolato relativo alla modifica del titolo I (Parlamento) e delle disposizioni sui regolamenti e sulla revisione costituzionale, che intende proporre alla Commissione, dopo avere eventualmente accolto i suggerimenti che scaturiranno dalla discussione in Comitato. Si svolge un dibattito sulla organizzazione dei lavori al termine del quale il Presidente Salvato avverte che l'esame proseguirà in una seduta della prossima settimana.
- 22 maggio* Il relatore D'Amico illustra una seconda bozza di articolato sui temi attinenti all'Unione europea. Su tale proposta si svolge un dibattito al termine del quale il relatore preannuncia una nuova proposta di articolato per la successiva seduta, in vista della sua presentazione alla Commissione plenaria.
- 27 maggio* Si svolge il dibattito sulla proposta di articolato già illustrata in precedenza dalla relatrice Dentamaro, nel corso del quale vengono presentate, in particolare, proposte emendative da parte del deputato Grillo e del senatore Greco. La relatrice si riserva di presentare in Commissione una proposta che tenga conto di alcune osservazioni emerse nel corso delle discussioni.

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

- 5 marzo* Il Presidente on. Urbani sottopone al Comitato alcune proposte sul metodo dei lavori. Il deputato Boato, relatore, elenca le questioni che saranno oggetto di esame da parte del Comitato. Si svolgono successivamente alcuni interventi.
- 12 marzo* Il relatore Boato ripercorre le diverse soluzioni proposte circa il problema dell'unicità della giurisdizione nel dibattito all'Assemblea costituente e nelle Commissioni Bozzi e De Mita, prospettando altresì alcuni problemi relativi alla ripartizione di competenze tra la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
- 13 marzo* Prosegue il dibattito sul tema della unicità della giurisdizione.
- 19 marzo* Il relatore, dopo aver riassunto i termini del dibattito, illustra una prima ipotesi di testo da lui elaborata, che prevede, seguendo le indicazioni prevalenti emerse sul Comitato, due distinte ipotesi di giurisdizione unitaria. In particolare ha previsto l'abrogazione delle giurisdizioni amministrativa, e contabile, attribuendo le relative competenze alla magistratura ordinaria. Secondo una prima ipotesi, viene fatta salva la competenza consultiva del Consiglio di Stato e la funzione di controllo della Corte dei conti; in una seconda ipotesi, vengono istituiti, con legge ordinaria, organi di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Viene introdotto il principio per cui i magistrati (e non solo i giudici) sono soggetti soltanto alla legge e quello per cui la legge assicura la parità delle parti nel processo. Per quanto riguarda le sezioni specializzate, in una prima ipotesi ne è prevista la necessaria istituzione ed in una seconda ipotesi, essa è solo eventuale; mentre, per quanto concerne i tribunali militari se ne prospetta l'abolizione della giurisdizione in tempo di pace o la relativa estensione alle missioni svolte dalle forze armate in conformità ad obblighi internazionali. Infine, è stato espunto il riferimento alla distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi.
- 20 marzo* Il relatore formula alcune proposte sull'ordine dei lavori del Comitato e riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza. Segue una discussione sul calendario dei lavori.
- 21 marzo* Il relatore prosegue l'illustrazione dell'ipotesi di testo da lui elaborata, soffermandosi in particolare sulle questioni relative al CSM ed al Pubblico Ministero. Infine, riepiloga le principali questioni che il Comitato dovrà affrontare nel prosieguo dei lavori.
- 25-26 marzo* Prosegue la discussione sui temi relativi all'ordinamento giudiziario.
- 3 aprile* Il Comitato prosegue la discussione sui temi relativi all'ordinamento giudiziario. Il relatore illustra una seconda ipotesi di lavoro relativa al testo degli articoli 100-113 della Costituzione, che ha elaborato

tenendo conto delle indicazioni emerse. Sottolinea l'esigenza che le norme del testo che verrà approvato siano coerenti tra loro, con le restanti norme della parte II della Costituzione e con i principi fondamentali della parte I, che non è sottoposta all'esame della Commissione. Venendo all'illustrazione delle ipotesi di lavoro, con riferimento all'articolo 100 ha predisposto due differenti articolati diretti il primo a trasformare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti in organi di consulenza e verifica, in un quadro di giurisdizione unitaria sostanziale, ed il secondo a prevedere l'istituzione di nuovi ed analoghi organi aventi tale funzione. Con riferimento all'articolo 101, comma 1, la prima delle formulazioni alternative consente di mantenere il principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo e che la giustizia non può che procedere secondo i canoni stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda il comma 2, ha proposto una pluralità di formulazioni per chiarire che tutti i magistrati (tanto i giudici, quanto i pubblici ministeri) sono soggetti solo alla legge e per costituzionalizzare sia il principio della parità delle parti nel processo, sia quello della ragionevole durata dei processi stessi, oltre che, eventualmente, i principi di oralità e del contraddittorio. Per quanto riguarda l'articolo 102, gli è sembrato di dover anche recepire, nella seconda ipotesi, uno spunto relativo alla possibilità di istituire giudici speciali ad eccezione che in materia penale. Sempre all'articolo 102, ha previsto in entrambe le ipotesi, che la legge definisca in quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità. Segnala inoltre che le disposizioni recate dai primi due commi dell'articolo 103 devono essere coordinate con le decisioni che saranno adottate dal Comitato in merito al problema della unitarietà sostanziale o funzionale della giurisdizione. Passando alle disposizioni dell'articolo 104, deve anzitutto far presente che ha proposto, nella prima ipotesi, tre diverse formulazioni del primo comma. Per quanto riguarda invece la struttura, le competenze e le funzioni del CSM, ha ritenuto di dover mantenere la previsione secondo la quale il Presidente della Repubblica presiede il CSM, affiancandola, conseguentemente, ad altra disposizione che attribuisce allo stesso il potere di formare l'ordine del giorno del Consiglio. Viene anche ridisegnato il ruolo del ministro della giustizia, che viene chiamato a far parte come membro di diritto del CSM, senza diritto di voto, e al quale viene attribuita la facoltà di avanzare richieste e di formulare proposte; le altre competenze del ministro sono precisate da una ipotesi relativa all'articolo 110, concernente le problematiche riferite non solo all'azione disciplinare, ma anche alla funzione ispettiva ed alla necessità di una formazione unitaria di giudici ed avvocati. È previsto che il CSM sia articolato per sezioni, corrispondenti alla magistratura giudicante, a quella requirente (nonché ai giudici amministrativi, in una seconda ipotesi, nell'ambito della quale anche il vertice della magistratura amministrativa è chiamato a far parte come membro di diritto del CSM), con una assemblea plenaria (sezioni riunite) le cui competenze saranno precisate dalla legge. Per quanto riguarda la composizione delle sezioni, ha previsto una composizione paritaria tra membri elettivi togati e laici; alternativamente, ha ipotizzato, in subordine, anche una maggioranza più ampia dei membri togati, in

un rapporto di tre a due nei confronti dei laici. All'articolo 105 ha previsto, con un comma aggiuntivo, che il CSM non possa adottare atti e deliberazioni di indirizzo politico. Circa la possibilità di passare da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, all'articolo 106, si prevede che il passaggio in questione sia consentito solo a seguito di concorso, che non si possano svolgere entrambe le funzioni nella stessa regione e che sia necessario averne svolta consecutivamente una per un certo periodo di tempo prima di poter accedere a tale concorso. Al medesimo articolo, inoltre, ha proposto che la legge sull'ordinamento giudiziario possa ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche a tutti i livelli della giurisdizione, recependo l'istanza di favorire una osmosi tra professioni sostanzialmente omogenee quanto a formazione culturale. Relativamente all'articolo 107, ha previsto che il CSM possa assegnare i giudici e i magistrati ad altra sede per esigenze di funzionalità della giustizia e in contraddittorio con gli interessati; ha anche proposto, nella seconda ipotesi, che la legge disciplini i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero. Ha inoltre ipotizzato sia il richiamo in Costituzione del dovere per tutti i magistrati di attenersi ai valori di correttezza e riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni, sia una rigorosa affermazione del principio di incompatibilità. La nuova formulazione proposta dell'articolo 112 conferma in primo luogo l'obbligo di esercitare l'azione penale affidandolo all'ufficio del pubblico ministero, che deve adempierlo secondo le modalità previste dalla legge. In secondo luogo, è previsto che il ministro della giustizia (in una delle due formulazioni, dopo aver sentito il procuratore generale presso la corte di Cassazione) riferisca annualmente al Parlamento sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine. Da ultimo riafferma che i testi sottoposti all'attenzione del Comitato sono, allo stato, soltanto ipotesi di lavoro, nient'affatto segrete, ma senza alcun carattere di ufficialità.

Il Presidente Urbani dopo aver precisato che l'ampia illustrazione svolta dal relatore supplisce adeguatamente alla mancata pubblicazione dei testi, informa dell'esito dei lavori dell'Ufficio di Presidenza, che ha deciso di procedere in Commissione a voti di indirizzo per dirimere le questioni che i Comitati non riusciranno a risolvere. Inoltre, circa le modalità di organizzazione dei lavori, propone di procedere con un esame articolo per articolo, formulando ove necessario proposte emendative. Infine, dopo una breve discussione, il Presidente rinvia l'inizio del dibattito sulle proposte del relatore.

8 aprile

Il Comitato prosegue la discussione sui temi relativi all'ordinamento giudiziario. Dopo un breve dibattito sull'opportunità di procedere, in Comitato, alle audizioni delle associazioni dei magistrati non ordinari, il Presidente invita ad avviare il dibattito ed a formulare eventualmente ipotesi alternative sulle proposte del relatore. Si svolge quindi il dibattito sulle ipotesi di lavoro formulate dal relatore.

10 aprile

Comitati « Forma di Stato » e « Sistema delle garanzie »: riunione congiunta. Il relatore senatore D'Onofrio propone quale ulteriore tema di riflessione l'ipotizzabilità di un'articolazione regionale degli organismi preposti all'organizzazione della giustizia. Il deputato

Boato, relatore per il Comitato sistema delle garanzie, rileva che per tener conto del diverso assetto dei poteri dello Stato e dell'articolazione delle autonomie territoriali si porrà il problema di limitate, ma significative modifiche alle disposizioni sulla Corte costituzionale. Riguardo al problema della unità della giurisdizione, ricorda che nel Comitato sono emerse due ipotesi alternative, ma è emersa una tendenza a prevedere l'unità della giurisdizione per quanto attiene allo *status* dei magistrati ma con differenziazioni funzionali fra di essi. Vi è stata poi unanimità circa la necessità di superare la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi come criterio di riparto della giurisdizione. Riguardo al CSM, il Comitato sta esaminando due ipotesi; secondo la prima, il Consiglio si articolerebbe in due sezioni, l'una per la giurisdizione ordinaria e l'altra per la giurisdizione amministrativa; nella seconda ipotesi invece verrebbero costituzionalizzati due distinti consigli differenziati unicamente per il numero dei componenti e per il fatto di essere competenti l'uno rispetto alla giurisdizione ordinaria e l'altro per la giurisdizione amministrativa. Si pongono invece questioni di coordinamento con il lavoro del Comitato forma di Stato in relazione alle ipotesi di riforma concernenti la giurisdizione amministrativa e contabile. Il senatore Elia, Presidente del Comitato *Forma di Stato*, segnala i riflessi del tipo di federalismo che si vorrà introdurre sul funzionamento e sulla composizione dell'organo di giustizia costituzionale. Manifesta quindi perplessità sulle proposte di riforma tese a ridurre la varietà della tipologia delle pronunce della Corte; mentre, con riferimento alla introduzione di forme di regionalizzazione nel sistema giudiziario, non esclude la ipotizzabilità di forme di collegamento tra le regioni e organi dell'amministrazione della giustizia. Infine richiama le tematiche concernenti l'ammissibilità della cosiddetta *dissenting opinion* e l'accesso alla Corte dei singoli cittadini.

Comitato « Sistema delle garanzie »: dopo un breve dibattito sul calendario dei lavori, il relatore Boato preannuncia la presentazione di una nuova bozza di articolato riguardante il tema della unicità della giurisdizione.

15 aprile

Il Comitato prosegue la discussione sui temi concernenti la disciplina costituzionale della magistratura, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Il relatore, precisa che sta rielaborando le proposte presentate il 3 aprile, tenendo conto dei rilievi e delle convergenze che sembrano delinearsi su alcuni punti e, in particolare, dell'orientamento prevalente per l'ipotesi che la funzione giurisdizionale sia unitaria ed esercitata da magistrati ordinari e amministrativi. Il Presidente Urbani, posto che il relatore ha elaborato ulteriori ipotesi di testo che raccolgono i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, lo invita a distribuirne il testo, in modo che i componenti del Comitato possano trarne spunti di riflessione.

16 aprile

(seduta antimeridiana e pomeridiana): il Comitato prosegue la discussione sui temi concernenti la disciplina costituzionale della magistratura, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

17 aprile

(seduta pomeridiana e notturna): nella seduta pomeridiana, il Comitato ha proceduto all'audizione dei rappresentanti dell'Associa-

- zione Magistrati del Consiglio di Stato, dei magistrati amministrativi, dei magistrati della Corte dei conti, dei magistrati militari, del Coordinamento nazionale magistrati militari, dell'Unione nazionale giudici tributari, dell'Associazione nazionale giudici tributari, dell'Associazione nazionale giudici di pace, dell'Unione nazionale giudici di pace e del Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali. Nella seduta notturna, il Comitato prosegue il dibattito sui temi riguardanti la disciplina costituzionale della magistratura.
- 22 aprile Prosegue il dibattito sui temi riguardanti la disciplina costituzionale della magistratura.
- 23 aprile Il relatore Boato svolge un'ampia relazione sul tema, soffermandosi principalmente sulla genesi e sulla evoluzione normativa in materia di giustizia costituzionale, nonché sulle proposte di riforma presentate nelle precedenti legislature. Illustra quindi, in sintesi, le principali proposte di modifica della vigente disciplina in materia costituzionale all'esame della Commissione bicamerale e le questioni aperte: in particolare, si sofferma sulla composizione della Corte, sulle sue competenze, sulla *dissenting opinion* e sulle nuove forme di accesso. Si apre quindi il dibattito sui temi riguardanti la disciplina della Corte costituzionale.
- 29 aprile Nella seduta antimeridiana il relatore, dopo aver proceduto ad una dettagliata ricognizione delle posizioni emerse in Comitato con riferimento alle diverse questioni in discussione, illustra uno schema che contiene ulteriori ipotesi di articolato per quanto attiene alla disciplina costituzionale della magistratura e una prima ipotesi di articolato sulla Corte Costituzionale, sul difensore civico e sulle autorità di garanzia. Nella seduta notturna, dopo una breve discussione sull'organizzazione dei lavori, il relatore precisa inoltre che accompagnerà la bozza di articolato con una relazione scritta nella quale darà atto delle posizioni su cui non si è realizzata una possibile convergenza maggioritaria. Il Comitato inizia la discussione dell'ipotesi presentata dal relatore.
- 30 aprile Si apre la discussione sulla ipotesi di lavoro presentata dal relatore; al termine della seduta si svolge un breve dibattito sulla organizzazione dei lavori.
- 6 maggio Prosegue la discussione sull'ipotesi di articolato elaborata dal relatore.
- 7 maggio Il relatore Boato illustra le ipotesi di lavoro che ha formulato al termine della fase istruttoria, avvertendo che in alcuni casi ha predisposto anche una seconda ipotesi di articolato rispetto alla ipotesi 1, che ritiene comunque preferibile. Il Presidente Urbani precisa infine che il Comitato potrà tornare a riunirsi in prosieguo alla luce delle decisioni che saranno adottate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione.

ALLEGATO VI

Tavole sinottiche:

1. Raffronto tra gli articoli del testo del progetto di legge e corrispondenti articoli della Costituzione vigente.
2. Criteri generali del riparto di competenze tra i comuni, le province, le regioni e lo Stato.
3. Competenze attribuite al Presidente della Repubblica.
4. Competenze attribuite al Governo.
5. Le competenze non legislative delle Camere.
6. Poteri delle minoranze.
7. Competenze attribuite alla Corte costituzionale.
8. Disposizioni che rinviano alle leggi costituzionali.
9. Disposizioni che rinviano ai regolamenti parlamentari.
10. Disposizioni che rinviano espressamente approvate dalle due Camere.
11. Disposizioni che rinviano alle leggi.
12. Disposizioni che rinviano alle leggi regionali.
13. Disposizioni che rinviano ai regolamenti amministrativi.
14. Disciplina degli istituti di democrazia diretta.

Nota. Le tavole sinottiche sono state elaborate dagli uffici in base ad una prima ricognizione del testo approvato. Esse saranno integrate in una successiva pubblicazione.

PAGINA BIANCA

**RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI DEL PROGETTO DI LEGGE
E LA COSTITUZIONE**

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p align="center">Parte Seconda Ordinamento della Repubblica Titolo I Comune, Provincia, Regione, Stato</p>	<p align="center">Titolo V</p>
<p align="center">Articolo 55</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5</p>	<p>art. 114</p> <p>art. 115 - art. 128</p> <p>----</p> <p>----</p>
<p align="center">Articolo 56</p> <p>comma 1 comma 2 e 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>----</p> <p>art. 118 co. 1 - art. 118 co. 3</p> <p>----</p> <p>----</p> <p>art. 125 co. 1 - art. 130</p>
<p align="center">Articolo 57</p>	<p>art. 117</p>
<p align="center">Articolo 58</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3</p>	<p>art. 131</p> <p>art. 116</p> <p>----</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 59</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7</p>	<p>----</p> <p>art. 117, co. 1 art. 117, co. 2</p> <p>----</p> <p>art. 117 art. 120</p> <p>----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 60</p> <p>comma 1 e 2</p>	<p>art. 127, co. 3 e 4</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 61</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4</p>	<p>art. 123, co. 1 art. 123, co. 2 art. 123, co. 1 art. 122, co. 1</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 62</p>	<p>Art. 117</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 63</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 122, co. 2 art. 122, co. 4</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 64</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>art. 119, co. 1-2</p> <p>----</p> <p>----</p> <p>art. 119, co. 4</p> <p>----</p> <p>art. 119, co. 1</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 65</p>	<p>art. 119, co. 3</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 66</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4</p>	<p>art. 132, co. 1 e 2 art. 132, co. 1 e 2 art. 133, co. 2 art. 133, co. 1</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II Il Presidente della Repubblica</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 67</p>	<p>art. 83, co. 1</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 68</p> <p>comma 1 e 2 comma 3 comma 4</p>	<p>art. 87, co. 1 ---- ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 69</p> <p>comma 1, lettera a) comma 1, lettere b) e c) comma 1, lettera d) comma 1, lettere e) ed f) comma 1, lettera g) comma 1, lettera h) comma 1, lettera i) comma 1, lettera l) comma 1, lettera m) comma 1, lettera n) comma 1, lettera o)</p>	<p>art. 87, co. 9 art. 92, co. 2 art. 87, co. 4 e 5 art. 74 e art. 87, co. 5 art. 87, co. 3 art. 87, co. 6 art. 87, co. 2 art. 87, co. 9 art. 87, co. 11 art. 87, co. 7 art. 87, co. 8</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 70</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8</p>	<p>art. 85, co. 1 art. 84, co. 1 e 2 art. 85, co. 2 ---- ---- art. 83, co. 3 art. 91 art. 83, co. 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 71</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>---- art. 84, co. 3</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 72</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3</p>	<p>art. 86, co. 1 art. 86, co. 2 ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 73</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 88, co. 1 e 2 ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 74</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 89, co. 1 e 2 ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 75</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 90, co. 1 art. 90, co. 2</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Titolo III Il Governo Sezione I Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri</p>	<p style="text-align: center;">Titolo III Sezione I</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 76</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>art. 93 art. 94, co. 3 art. 94, co. 5 ---- ---- ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 77</p> <p>comma 1 comma 2 e 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>art. 92, co. 1 art. 95, co.1 art. 95, co. 2 art. 95, co. 3 ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 78</p>	<p>art. 96</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II La Pubblica Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 79</p>	<p>art. 97, co. 1 e 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 80</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3</p>	<p>art. 98, co. 1 ---- art. 97, co. 3 e art. 98, co. 2</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
Articolo 81	art. 98, co. 3
Sezione III Autorità di garanzia e organi ausiliari	Sezione III
Articolo 82	----
Articolo 83 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4	art. 100, co. 1 e art. 103, co. 1 art. 100, co. 2 e art. 103, co. 2 art. 100, co. 3 ----
Titolo IV Il Parlamento Sezione I Le Camere	Titolo I Sezione I
Articolo 84 comma 1 comma 2 comma 3	art. 55, co. 1 ---- art. 55, co. 2
Articolo 85 comma 1 comma 2 comma 3	art. 56, co. 2 art. 56, co. 3 art. 56, co. 4

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 86</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>art. 57, co. 1 art. 58, co. 2 art. 57, co. 2 art. 57, co. 3 art. 57, co. 4 art. 59</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 87</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 60, co. 1 art. 60, co. 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 88</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4</p>	<p>art. 61, co. 1 art. 61, co. 2 art. 63, co.1 art. 63, co. 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 89</p>	<p>art. 62,co. 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 90</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5</p>	<p>art. 64, co. 1 art. 64, co. 2 art. 64, co. 3 art. 64, co. 4 ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 91</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 65, co. 1 art. 65, co. 2</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 92</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 66 ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 93</p>	<p>art. 67</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 94</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4</p>	<p>art. 68, co. 1 art. 68, co. 2 art. 68, co. 3 ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 95</p>	<p>art. 69</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 96</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3</p>	<p>art. 135, co. 1 ---- ----</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
Articolo 97	art. 126, co. 4
Sezione II La formazione delle leggi	Sezione II
Articolo 98 comma 1 comma 2 comma 3	art. 70 ---- ----
Articolo 99 comma 1 comma 2	art. 71, co. 1 art. 71, co. 2
Articolo 100 comma 1 comma 2	art. 72, co. 1 ----
Articolo 101 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4	art. 72, co. 1 ---- ---- ----
Articolo 102 comma 1 comma 2 comma 3	art. 72, co. 1 art. 72, co. 2 e 3 ----

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 103</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 73, co. 1 e 2 art. 73, co. 3</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 104</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>art. 75, co. 1 art. 75, co. 2 ---- ---- ---- ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 105</p>	<p>----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 106</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3</p>	<p>art. 75, co. 3 art. 75, co. 4 art. 75, co. 5</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 107</p>	<p>art. 76</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
Articolo 108 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5	art. 77, co. 2 art. 77, co. 1 art. 77, co. 2 art. 77, co. 3 art. 77, co. 3
Articolo 109 comma 1 comma 2	art. 78 ----
Articolo 110 comma 1 comma 2 comma 3	art. 79, co. 1 art. 79, co. 2 art. 79, co. 3
Articolo 111 comma 1 comma 2 comma 3	art. 80 ---- ----

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 112</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5</p>	<p>art. 81, co. 1 art. 81, co. 2 art. 81, co. 3 ---- art. 81, co. 4</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 113</p>	<p>----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 114</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4</p>	<p>---- art. 82, co. 1 art. 82, co. 2 art. 82, co. 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 115</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>art. 95, co. 3 ---- ---- ---- ---- ----</p>
<p style="text-align: center;">Titolo V</p> <p style="text-align: center;">Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p>	<p>----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 116</p>	<p>----</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
Articolo 117	----
Articolo 118	----
<p style="text-align: center;">Titolo VI La Magistratura Sezione I Ordinamento giurisdizionale</p>	<p style="text-align: center;">Titolo IV Sezione I</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 119</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5</p>	<p>art. 101, co. 1 art. 101, co. 2 ---- ---- ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 120</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>art. 102, co. 1 art. 102, co. 2 art. 102, co. 2 art. 102, co. 2 art. 102, co. 2 art. 102, co. 3</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 121</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3</p>	<p>art. 103, co. 1 art. 103, co. 2 art. 103, co. 3</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 122</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma 9</p>	<p>art. 104, co. 1 art. 104, co. 2 art. 104, co. 3 ---- art. 104, co. 4 art. 104, co. 5 ---- art. 104, co. 6 art. 104, co. 7</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 123</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7</p>	<p>art. 104, co. 2 art. 104, co. 3 art. 104, co. 4 art. 104, co. 5 ---- art. 104, co. 6 art. 104, co. 7</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 124</p>	<p>art. 105</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
Articolo 125	----
Articolo 126 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7	art. 106, co. 1 ---- ---- ---- art. 106, co. 2 art. 106, co. 3 art. 106, co. 3
Articolo 127 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6	art. 107, co. 1 art. 107, co. 1 ---- art. 107, co. 3 ---- art. 104. co. 7
Articolo 128 comma 1 comma 2	art. 108, co. 1 art. 108, co. 2
Articolo 129	art. 109
Articolo 130 comma 1 comma 2	art. 110 e 107, co. 2 ----

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Sezione II Norme sulla giurisdizione</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 131</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6</p>	<p>art. 111, co. 1 art. 111, co. 2 ---- ---- ---- art. 111, co. 3</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 132</p> <p>comma 1 comma 2</p>	<p>art. 112 ----</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 133</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3</p>	<p>art. 113, co. 1 art. 113, co. 2 art. 113, co. 3</p>
<p style="text-align: center;">Titolo VII Garanzie costituzionali Sezione I La Corte costituzionale</p>	<p style="text-align: center;">Titolo VI Sezione I</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 134</p>	<p>art. 134</p>

Articoli del progetto di legge	Articoli della Costituzione vigente
<p style="text-align: center;">Articolo 135</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7</p>	<p>art. 135, co. 1 art. 135, co. 2 art. 135, co. 3 art. 135, co. 4 art. 135, co. 5 art. 135, co. 6 art. 135, co. 7</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 136</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3</p>	<p>----- art. 136, co. 1 art. 136, co. 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 137</p> <p>comma 1 comma 2 comma 3 comma 4</p>	<p>art. 137, co. 1 art. 137, co. 1 art. 137, co. 2 art. 137, co. 3</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II Revisione della Costituzione Leggi costituzionali</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 138</p>	<p>art. 138</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 139</p>	<p>art. 139</p>

**CRITERI GENERALI DEL RIPARTO DI COMPETENZE
TRA I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI E LO STATO**

Comuni e Province

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Principi generali di riparto di competenza</i>	<i>Titolo I</i> <i>Comune, Provincia, Regione, Stato</i>	art. 55, co. 3	i Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
		art. 55, co. 4	i rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione
		art. 56, co. 1	le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini secondo il criterio di omogeneità ed adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.
(segue)			

Comuni e Province

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
Principi generali di riparto di competenza (segue)	Titolo I Comune, Provincia, Regione, Stato	art. 56, co. 2	i Comuni sono titolari della generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni il potere legislativo, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
		art. 56, co. 3	i Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale
		art. 56, co. 4	i Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge o situati in zone montane possono associarsi per esercitare le funzioni loro attribuite, con la stessa autonomia riconosciuta ai Comuni
		art. 59, u.c.	il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi di Regioni, Province e Comuni, nel caso che da inadempienze, derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Competenze in materia di Pubblica Amministrazione</i>	<i>Titolo III Il Governo sezione II La Pubblica Amministrazione</i>	art. 79, co. 1	l'organizzazione e l'attività della P.A. comunale, provinciale, regionale e statale sono disciplinate dai rispettivi regolamenti, nel rispetto di una serie di principi indicati dall'articolo.
		art. 80, co. 2	i regolamenti comunali e provinciali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari riguardanti i propri dipendenti e sulle sanzioni conseguenti all'accertamento delle responsabilità.
<i>Autonomia fiscale</i>		art. 64, co. 3	gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e tributaria secondo le disposizioni contenute nell'articolo

Regioni

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Principi generali di riparto di competenza</i>	<i>Titolo I</i> <i>Comune, Provincia, Regione, Stato</i>	art. 55, co. 3	i Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
		art. 55, co. 4	i rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione
		art. 56, co. 1	le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini secondo il criterio di omogeneità ed adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.
		art. 57	la potestà legislativa è ripartita sulla base della Costituzione e delle leggi costituzionali, tra Stato e Regioni.
(segue)			

Regioni

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
Principi generali di riparto di competenza	Titolo I Comune, Provincia, Regione, Stato	art. 59, co. 1 e 2	l'articolo definisce le competenze riservate alla legislazione statale. Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali (*)
		art. 59, co. 5	spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni oggetto non espressamente attribuito alla potestà legislativa dello Stato (*)
		art. 59, co. 3	lo Stato può delegare con legge alle Regioni funzioni normative nelle materie riservate alla potestà legislativa dello Stato.
		art. 62, co. 1, lett. a)	le Regioni possono stipulare le intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie competenze
		art. 59, u.c.	il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi di Regioni, Province e Comuni, nel caso che da inadempienze, derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
(segue)			

(*) L'articolo 59, comma quarto, esclude dal riparto le attività culturali: a norma di tale disposizione, la promozione e l'organizzazione di attività culturali sono disciplinate dallo Stato e dalle Regioni, ciascuno nel rispettivo ordine con proprie leggi.

Regioni

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<p>Principi generali di riparto di competenza</p> <p>(segue)</p>	<p>Titolo I</p> <p>Comune, Provincia, Regione, Stato</p>	art. 61	<p>la Regione approva con legge regionale il proprio Statuto che ne definisce i principi fondamentali e di funzionamento.</p> <p>Lo Statuto disciplina:</p> <p>a) la forma di governo della Regione, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;</p> <p>b) lo scioglimento dell'Assemblea regionale;</p> <p>c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e la richiesta di referendum;</p> <p>d) la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;</p> <p>e) i principi dell'autonomia finanziaria della Regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.</p>
Autonomia fiscale		art. 64	l'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo

Regioni

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
Competenze in materia di Pubblica Amministrazione	Titolo III Il Governo sezione II La Pubblica Amministrazione	art. 79, co. 1	l'organizzazione e l'attività della P.A. comunale, provinciale, regionale e statale sono disciplinate dai rispettivi regolamenti, nel rispetto di una serie di principi indicati dall'articolo.
		art. 80, co. 2	le leggi regionali (oltre a quelle statali) ed i regolamenti comunali e provinciali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici e sulle sanzioni conseguenti all'accertamento delle responsabilità.
Rapporti comunitari e internazionali	Titolo V Partecipazione dell'Italia all'Unione europea	art. 118, co. 1	le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge approvata dalle due Camere alla formazione della volontà dello Stato in riferimento agli atti dell'U.E. ed ai trattati internazionali che incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le Regioni provvedono direttamente all'attuazione ed all'esecuzione del diritto comunitario.
		art. 118, co. 2	nel caso in cui la Regione non provveda all'attuazione ed esecuzione del diritto comunitario, il Governo adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino all'adempimento regionale.
(segue)			

Regioni

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
Rapporti comunitari e internazionali (segue)	Titolo V Partecipazione dell'Italia all'Unione europea	art. 118, u.c.	l'Assemblea regionale può chiedere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali dell'U.E. quando una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'U.E. per il quale non sia previsto ricorso regionale diretto.
	Titolo I Comune, Provincia, Regione, Stato	art. 62, co. 1, lett. b)	le Regioni, previo assenso del Governo, possono stipulare, nelle materie di propria competenza, accordi con gli altri Stati o enti territoriali all'interno di altro Stato.
	Titolo IV Il Parlamento Sezione II La formazione delle leggi	art. 111, co. 3	se un trattato incide direttamente sulla condizione di una Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ratifica sentita l'Assemblea regionale o provinciale.
Disposizioni transitorie (segue)		III disp. trans., co. 1	con legge regionale, approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, ciascuna Regione stabilisce l'inizio dell'esercizio delle nuove potestà legislative ad essa spettanti.

Regioni

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Disposizioni transitorie</i> (segue)		III disp. trans., co. 2	sulla base delle leggi regionali, entro i successivi tre mesi il Governo, a seguito della riduzione delle attribuzioni spettanti allo Stato, trasmette al parlamento, per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico
		III disp. trans. co 3	entro i successivi sei mesi il Governo adotta a tal fine uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari
		III disp. trans., u.c.	fino al trasferimento alle Regioni, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato.
		IV disp. trans.	resta ferma l'attribuzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle funzioni amministrative statali già ad essi conferite o in corso di conferimento sulla base delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale

Regioni a Statuto speciale

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Principi generali di riparto di competenze</i>	<i>Titolo I</i> <i>Comune, Provincia, Regione, Stato</i>	art. 58, co. 2	il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.
<i>Disposizioni transitorie</i>		I, co. 1	la Sardegna e la Sicilia, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali, possono adeguare con legge regionale i rispettivi Statuti alle nuove disposizioni costituzionali, ove più favorevoli
		I, co. 2	gli Statuti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta sono adeguati con legge costituzionale alle previsioni delle nuove disposizioni costituzionali, in quanto più favorevoli, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse
(segue)			

Regioni a Statuto speciale

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
Disposizioni transitorie (segue)		I, co. 3	l'adeguamento dello Statuto del Trentino Alto Adige è adottato con legge costituzionale nel rispetto delle forme particolari di autonomia e degli obblighi internazionali
		I, co. 4	le modifiche approvate non sono sottoponibili a referendum nazionale
		I, u.c.	in mancanza delle deliberazioni dei Consigli regionali e provinciali di Trento e Bolzano per l'adeguamento degli Statuti, si applica il procedimento ordinario di revisione costituzionale

LE COMPETENZE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Competenze generali</i>	<i>Titolo II</i> <i>Il Presidente della Repubblica</i>	art. 68	il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale è il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione vigila sul rispetto della Costituzione assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali e sovranazionali
		art. 69, co. 1, lett. a)	il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa ed in questa qualità ha il comando delle Forze Armate
		art. 69, co. 1, lett. h)	il Presidente della Repubblica indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
		art. 69, co. 1, lett. l)	il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune
		art. 69, co. 1, lett. m)	il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare le pene
		art. 69, co. 1, lett. n)	il Presidente della Repubblica decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge
		art. 69, co. 1, lett. o)	il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
Rapporti con il Governo	Titolo II Il Presidente della Repubblica	art. 69, co. 1, lett. <i>b</i>)	il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati
		art. 69, co. 1, lett. <i>c</i>)	il Presidente della Repubblica nomina e revoca gli altri membri del Governo (su proposta del Primo Ministro)
		art. 69, co. 1, lett. <i>d</i>)	il Presidente della Repubblica autorizza la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo; emana i decreti aventi valore di legge ed approvati dal Consiglio dei Ministri
		art. 69, co. 1, lett. <i>f</i>)	il Presidente della Repubblica emana i regolamenti del Governo e può chiederne il riesame se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve essere emanato
	Titolo III Il Governo sezione I Il Primo Ministro e il Consiglio dei Ministri	art. 76, co. 1	il Presidente della Repubblica riceve il giuramento del Primo ministro e dei ministri
		art. 76, co. 6	il Presidente della Repubblica, all'atto dell'assunzione delle sue funzioni, riceve le dimissioni del Primo ministro e del Governo

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Rapporti con il Parlamento</i>	<i>Titolo II</i> <i>Il Presidente della Repubblica</i>	art. 69, co. 1, lett. g)	il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione
		art. 69, co. 1, lett. i)	il Presidente della Repubblica invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito
		art. 69, co. 1, lett. o)	il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali autorizzati dalle Camere
		art. 70, co. 7	il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune

Rapporti con il Parlamento	Titolo II Il Presidente della Repubblica	art. 73, co. 1	il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'art. 76. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i sei mesi che seguono le elezioni. Il termine è di dodici mesi qualora le elezioni siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.
	Titolo IV Il Parlamento sezione I Le Camere	art. 89	il Presidente della Repubblica può convocare in via straordinaria ciascuna Camera
		art. 103, co. 1	il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro un mese o nel termine più breve da esse stabilito

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Rapporti con la magistratura</i>	<i>Titolo VI</i> <i>La magistratura</i>	art. 122, co. 2	il Presidente della Repubblica presiede il CSM ordinaria
	<i>sezione I</i> <i>Ordinamento giurisdizionale</i>	art. 123, co. 1	il Presidente della Repubblica presiede il CSM amministrativa
<i>Rapporti con la Corte costituzionale</i>	<i>Titolo VII</i> <i>Garanzie costituzionali</i> <i>sezione I</i> <i>La Corte costituzionale</i>	art. 135, co. 1	il Presidente della Repubblica nomina cinque giudici della Corte costituzionale

LE COMPETENZE ATTRIBUITE AL GOVERNO

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Competenze generali</i>	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione I</i> <i>Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri</i>	art. 77, co. 2	il Governo determina e dirige la politica nazionale; dispone dell'amministrazione e delle Forze armate
		art. 77, co. 3	il Primo ministro dirige l'azione del Governo; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri
<i>Rapporti con il Presidente della Repubblica</i>	<i>Titolo II</i> <i>Il Presidente della Repubblica</i>	art. 69, co. 1, lett. c)	il Primo ministro propone al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri
		art. 69, co. 1, lett. n)	il Governo propone al Presidente della Repubblica, che le effettua, le nomine nei casi indicati dalla Costituzione e dalla legge
		art. 74, co. 1	il Primo ministro o i ministri controfirmano gli atti del Presidente della Repubblica adottati su loro proposta e ne assumono la relativa responsabilità
(segue)			

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Rapporti con il Presidente della Repubblica</i> (segue)	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> sezione I <i>Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri</i>	art. 76, co. 1	il Primo ministro ed i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima di assumere le loro funzioni
		art. 76, co. 5 e 6	il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi: elezione della Camera dei deputati; mancata concessione della fiducia; approvazione di mozione di sfiducia; all'atto della assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica. Comportano le dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti delle Camere.

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Rapporti con il Parlamento</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione I</i> <i>Le Camere</i>	art. 76, co. 2 e 3	il Primo ministro espone alle Camere il suo programma entro 10 giorni dalla formazione del Governo. La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata sottoposta da almeno 1/5 dei componenti.
		art. 90, co. 4	i componenti del Governo hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute delle Camere e il diritto di essere sentiti dalle Camere ogni volta che lo richiedono
	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 99, co. 1	il Governo esercita l'iniziativa legislativa
		art. 102, co. 3	il Governo può richiedere: che siano iscritti con priorità nel calendario e nell'o.d.g. di ciascuna Camera i disegni di legge presentati o accettati dal Governo stesso; che un disegno di legge sia votato entro una data determinata; che, decorso il termine, l'Assemblea deliberi su ciascun articolo con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo stesso;
(segue)		art. 109, co. 1	al Governo sono conferiti dal Parlamento in seduta comune i poteri necessari in caso di guerra

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Rapporti con il Parlamento</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 109, co. 2	il Governo propone alla Camera l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le sole finalità previste dalla Costituzione
		art. 111, co. 2	il Governo informa tempestivamente le Camere dei procedimenti di negoziazione dei trattati internazionali, anche al fine dell'adozione di atti di indirizzo
		art. 112, co. 1	il Governo presenta annualmente alle Camere i bilanci dello Stato ed i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali
		art. 112, co. 5	il Governo può opporsi a proposte di legge o emendamenti che comportano nuovi oneri. In tal caso la Camera può approvarli solo nel rispetto del principio di compensazione degli effetti finanziari e a maggioranza assoluta dei componenti
	<i>Titolo V</i> <i>Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i>	art. 117, co. 2	il Governo informa tempestivamente le Camere dei negoziati per la revisione dei trattati istitutivi delle comunità europee sottopone al Parlamento il progetto di revisione al fine di acquisirne gli eventuali indirizzi
		art. 117, co. 3	il Governo informa preventivamente il Parlamento sul procedimento di formazione delle norme comunitarie
		(segue)	

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Rapporti con il Parlamento</i> (segue)	<i>Titolo V</i> <i>Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i>	art. 117, co. 4	il Governo designa i membri degli organi delle istituzioni dell'Unione europea previo parere delle Camere
		art. 118, u.c.	il Consiglio dei ministri provvede, con decisione motivata, sulla richiesta delle Regioni di ricorrere presso gli organi giurisdizionali dell'U.E. qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'U.E.
	<i>Titolo VI</i> <i>La magistratura</i> <i>sezione II</i> <i>Norme sulla giurisdizione</i>	art. 132, co. 2	il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine
	<i>Disposizioni transitorie</i>	III, co. 2	a seguito della riduzione delle attribuzioni dello Stato in favore delle Regioni, Province e Comuni, il Governo trasmette al Parlamento per l'approvazione nei successivi 60 giorni il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Competenze normative</i>	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione I</i> <i>Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri</i>	art. 77, co. 3	il Primo ministro presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri
	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 107	il Governo può esercitare, la funzione legislativa delegata in base agli oggetti, ai principi ed ai criteri direttivi ed ai limiti di spesa fissati con la legge di delegazione
		art. 108, co. 1 e 2	il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità ed urgenza concernenti: sicurezza nazionale; pubbliche calamità; norme finanziarie; adempimento di obblighi comunitari dai quali derivi responsabilità dell'Italia il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti o disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere

(segue)

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Competenze normative</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 115, co. 1	il Governo disciplina con propri regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed il numero e le attribuzioni dei ministeri
		art. 115, co. 2	il Governo disciplina con propri regolamenti l'organizzazione dell'amministrazione statale
		art. 115, co. 3	il Governo può adottare regolamenti, nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge, nei limiti in cui la disciplina non sia stabilita con legge il Governo può nelle stesse materie, previa autorizzazione, adottare regolamenti per abrogare norme di legge e introdurre nuove disposizioni
(segue)			

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Competenze normative</i> (segue)	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 115, co. 4	con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge
<i>Competenze normative</i> (segue)	<i>Titolo II</i> <i>Il Presidente della Repubblica</i>	art. 69, co. 1, lett. f)	il Governo può approvare nuovamente i regolamenti per i quali il Presidente della Repubblica ha chiesto il riesame. In tal caso i regolamenti devono essere emanati
<i>Rapporti con la magistratura</i>	<i>Titolo VI</i> <i>La magistratura</i> <i>sezione I</i> <i>Ordinamento giurisdizionale</i>	art. 122, co. 7	il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Sezioni Unite di ciascuna sezione del CSM ordinaria e presentare proposte e richieste
(segue)		art. 123, co. 5	il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CSM amministrativa e presentare proposte e richieste

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<p>Rapporti con la magistratura</p> <p>(segue)</p>	<p>Titolo VI</p> <p>La magistratura</p> <p>sezione I</p> <p>Ordinamento giurisdizionale</p>	art. 130, co. 1	<p>il Ministro della giustizia:</p> <p>provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;</p> <p>promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi;</p> <p>esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari;</p> <p>promuove l'azione disciplinare</p>
<p>Rapporti con le Regioni ed enti locali</p>	<p>Titolo I</p> <p>Comune, Provincia, Regione, Stato</p>	art. 59, u.c.	il Governo può sostituirsi ad organi di Regioni, Province e Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica
		art. 60, co. 1	il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
		art. 62, lett. b)	il Governo esprime preventivamente l'assenso sugli accordi stipulati dalle Regioni con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati
	<p>Titolo V</p> <p>Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p>	art. 118, co. 2	il Governo adotta le misure necessarie in caso di inadempimento delle regioni in riferimento agli atti dell'U.E.

LE COMPETENZE NON LEGISLATIVE DELLE CAMERE

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Rapporti con il Presidente della Repubblica</i>	<i>Titolo II</i> <i>Il Presidente della Repubblica</i>	art. 69, co. 1, lett. i)	le Camere possono dar luogo a dibattito sui messaggi inviati dal Presidente della Repubblica
		art. 70, co. 7	il Parlamento in seduta comune riceve il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica
<i>Rapporti con il Governo</i>	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione I</i> <i>Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri</i>	art. 76, co. 3	la Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi.
	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione I</i> <i>Le Camere</i>	art. 90, co. 4	il Parlamento può richiedere ai componenti del Governo, i quali ne hanno l'obbligo, di assistere alle sedute
	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 109, co. 1	il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari
		art. 109, co. 2.	la Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di impiego delle Forze Armate fuori dei confini nazionali per le sole finalità previste dalla Costituzione
(segue)			

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Rapporti con il Governo</i> (segue)	<i>Disposizioni transitorie</i>	III, co. 2	il Parlamento approva il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico predisposto dal Governo in seguito alla riduzione delle attribuzioni spettanti allo Stato
<i>Rapporti con le regioni e gli altri enti locali</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione I</i> <i>Le Camere</i>	art. 97, co. 1	presso il Senato è istituita la Commissione delle Autonomie territoriali, presieduta da un senatore e formata per un terzo da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, per un terzo da rappresentanti dei Comuni e delle Province.
		art. 97, co. 2	la Commissione delle autonomie territoriali esprime il parere sulle questioni che riguardano le Regioni, le Province ed i Comuni

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Controllo e inchiesta</i>	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione III</i> <i>Autorità di garanzia e organi ausiliari</i>	art. 83, co. 2	le Camere sono informate dalla Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito e sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni
	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 114, co. 1	le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa ed amministrativa del Governo e degli enti pubblici
		art. 114, co. 2	ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di un terzo dei componenti
		art. 114, co. 4	le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria
<i>Indirizzo e controllo in materia internazionale e comunitaria</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 111, co. 2	le Camere sono informate tempestivamente dal Governo sui procedimenti di negoziazione dei trattati sui quali le Camere possono adottare atti di indirizzo
	<i>Titolo V</i> <i>Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i>	art. 117, co. 1	le Camere definiscono gli indirizzi di politica comunitaria
(segue)			

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Indirizzo e controllo in materia internazionale e comunitaria</i> (segue)	<i>Titolo V</i> <i>Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i>	art. 117, co. 2	le Camere sono informate dal Governo sui negoziati per la revisione dei trattati istitutivi delle comunità europee; esaminano il progetto di revisione dei trattati al fine di formulare gli eventuali indirizzi
		art. 117, co. 3	Le Camere sono informate preventivamente dal Governo sul procedimento di formazione delle norme comunitarie
		art. 118, co. 2	il Parlamento è informato dal Governo sulle misure da questo adottate in attuazione del potere di sostituzione delle regioni inadempienti
<i>Nomine ed elezioni</i>	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione III</i> <i>Autorità di garanzia e organi ausiliari</i>	art. 82, co. 2	il Senato elegge i titolari delle Autorità di garanzia e vigilanza
		<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione I</i> <i>Le Camere</i>	art. 96, co. 1
	art. 96, co. 2		il Senato esprime il parere sulle nomine, proposte o designazioni di competenza del Governo nei casi stabiliti con legge bicamerale
(segue)			

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Nomine ed elezioni</i> (segue)	<i>Titolo V</i> <i>Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i>	art. 117, u.c.	le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulla nomina dei membri degli organi delle istituzioni dell'U.E.
	<i>Titolo VI</i> <i>La magistratura</i> <i>sezione I</i> <i>Ordinamento giurisdizionale</i>	art. 122, co. 5	il Senato elegge due quinti dei componenti di ciascuna sezione del CSM ordinaria
		art. 123, co. 3	il Senato elegge due quinti dei componenti di ciascuna sezione del CSM amministrativa
	<i>Titolo VII</i> <i>Garanzie costituzionali</i> <i>sezione I</i> <i>La Corte costituzionale</i>	art. 135, co. 1	il Senato nomina tre giudici della Corte costituzionale
		art. 135, u.c.	il Senato compila ogni nove anni l'elenco dei giudici aggregati

	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Insindacabilità ed inviolabilità dei parlamentari</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione I</i> <i>Le Camere</i>	art. 94, co. 1	i componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni
		art. 94, co. 2	la Camera di appartenenza autorizza le limitazioni della libertà personale dei propri componenti
		art. 94, co. 3 e 4	la Camera di appartenenza autorizza la sottoposizione dei propri componenti ad intercettazioni e registrazioni telefoniche e sequestri di corrispondenza e la loro utilizzazione in giudizio
<i>Verifica delle elezioni</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione I</i> <i>Le Camere</i>	art. 92, co. 1	ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
<i>Reati presidenziali e ministeriali</i>	<i>Titolo II</i> <i>Il Presidente della Repubblica</i>	art. 75, u.c.	il Parlamento in seduta comune mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione
	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione I</i> <i>Il Primo ministro e il Consiglio dei Ministri</i>	art. 78	il Senato autorizza la sottoposizione del Primo ministro e dei ministri alla giurisdizione ordinaria, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni

I POTERI DELLE MINORANZE

TITOLO	ARTICOLO	ARGOMENTO	QUORUM
<p><i>Titolo III</i></p> <p><i>Il Governo</i></p> <p>sezione I</p> <p><i>Il Primo Ministro e il Consiglio dei Ministri</i></p>	art. 76, co. 3	presentazione della mozione di sfiducia motivata nei confronti del Governo	un quinto dei componenti la Camera dei deputati
<p><i>Titolo IV</i></p> <p><i>Il Parlamento</i></p> <p>sezione I</p> <p><i>Le Camere</i></p>	art. 89	convocazione straordinaria delle Camere	un quinto dei componenti di ciascuna Camera
	art. 90, co. 5	I regolamenti parlamentari garantiscono i diritti delle opposizioni in ogni fase della attività parlamentare; disciplinano la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia; dispongono l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.	
<p><i>Titolo IV</i></p> <p><i>Il Parlamento</i></p> <p>sezione II</p> <p><i>La formazione delle leggi</i></p>	art. 100, co. 2	richiesta di riesame dei progetti di legge monocamerale da parte del Senato	un quinto dei componenti il Senato
	113, co. 4	richiesta di rinvio in Aula delle deliberazioni adottate dalla Commissione delle Autonomie territoriali.	un terzo dei senatori
	114, co. 2	istituzione di Commissioni d'inchiesta	un terzo dei componenti di ciascuna Camera

Titolo VII Garanzie costituzionali sezione I La Corte costituzionale	137, co. 2	proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione	un quinto dei componenti di una Camera
Titolo VII Garanzie costituzionali sezione II Revisione della Costituzione Leggi costituzionali	138, co. 2	richiesta di referendum sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale approvate con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera	un quinto dei componenti di una Camera

LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
Titolo I Comune, Provincia, Regione, Stato	art. 60, co. 1	giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale eccedente la competenza della Regione
	art. 60, co. 2	giudizio in caso di impugnazione diretta, per vizi di legittimità costituzionale, della legge o atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione, invasivo di una competenza costituzionalmente attribuita, ad opera di Comuni, Province e Regioni.
Titolo IV Il Parlamento sezione II La formazione delle leggi	art. 104, u.c.	giudizio sulla ammissibilità del referendum abrogativo dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali
	art. 105, co. 3	giudizio sull'ammissibilità del <i>referendum</i> per l'approvazione delle leggi di iniziativa popolare quando il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta entro 18 mesi
	art. 115, co. 7	giudizio di legittimità costituzionale sui regolamenti riguardanti l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero e le attribuzioni dei ministri e l'organizzazione della amministrazione statale.

<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
Titolo VII Garanzie costituzionali sezione I La Corte costituzionale	art. 134, co. 1, lett. a)	giudizio sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni
	art. 134, co. 1, lett. b)	giudizio sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti, nei casi stabiliti dalla Costituzione
	art. 134, co. 1, lett. c)	giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli in cui siano parte Stato, Regioni, Province e Comuni
	art. 134, co. 1, lett. d)	giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica
	art. 134, co. 1, lett. e)	giudizio sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica
	art. 134, co. 1, lett. f)	giudizio sull'ammissibilità dei referendum abrogativi e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare
	art. 134, co. 1, lett. g)	giudizio sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione

<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Titolo VII</i> <i>Garanzie costituzionali</i> <i>sezione I</i> <i>La Corte costituzionale</i>	art. 137, co. 2	giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, attribuito ad un quinto dei componenti di una Camera.

DISPOSIZIONI CHE RINVIANO ALLE LEGGI COSTITUZIONALI

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
Titolo I <i>Comune, Provincia, Regione, Stato</i>	art. 56, co. 2	Rinvio alle leggi costituzionali per l'individuazione di alcune funzioni espressamente attribuite a Provincia, Regione e Stato
	art. 57	Rinvio alle leggi costituzionali per la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni
	art. 58, co. 2	Rinvio alle leggi costituzionali per l'adozione degli statuti speciali
	art. 66, co. 1	Rinvio alla legge costituzionale per la modifica dei confini e delle denominazioni delle Regioni esistenti
	art. 66, co. 2	Rinvio alla legge costituzionale per la costituzione di nuove Regioni
Titolo IV <i>Il Parlamento</i> sezione II <i>La formazione delle leggi</i>	art. 99, co. 1	Rinvio alla legge costituzionale per l'individuazione di altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa
Titolo VII <i>Garanzie costituzionali</i> sezione I <i>La Corte costituzionale</i>	art. 134, co. 1, lett. g)	Rinvio alla legge costituzionale per la determinazione delle condizioni di proponibilità dei ricorsi contro i pubblici poteri per lesione dei diritti fondamentali
	art. 135, co. 1	Rinvio alla legge costituzionale per la disciplina della nomina dei tre giudici da parte delle Regioni
	art. 137, co. 1	Rinvio alla legge costituzionale per la determinazione delle condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e delle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte
(segue)		

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p><i>Titolo VII</i></p> <p><i>Garanzie costituzionali</i></p> <p>sezione I</p> <p><i>La Corte costituzionale</i></p> <p>(segue)</p>	art. 137, co. 2	Rinvio alla legge costituzionale per la determinazione delle condizioni di proponibilità della questione di legittimità costituzionale delle leggi per violazione dei diritti fondamentali, da parte di un quinto dei componenti di una Camera
<p><i>Disposizioni transitorie</i></p>	I, co. 2	Rinvio alla legge costituzionale per l'adeguamento degli Statuti delle Regioni speciali alle norme contenute nella proposta, ove più favorevoli
	I, co. 3	Rinvio alla legge costituzionale per l'adeguamento dello Statuto del Trentino Alto Adige

DISPOSIZIONI CHE RINVIANO AI REGOLAMENTI PARLAMENTARI

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
Titolo IV Il Parlamento sezione I Le Camere	art. 90, co. 3	Rinvio ai regolamenti parlamentari per l'individuazione dei casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune
	art. 90, u.c.	Rinvio ai regolamenti parlamentari per la garanzia dei diritti dell'opposizione in ogni fase dell'attività parlamentare la designazione da parte delle opposizioni dei Presidenti delle commissioni di controllo e garanzia; l'iscrizione all'o.d.g. di proposte ed iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsioni del voto finale
	art. 92, co. 2	Rinvio ai regolamenti parlamentari per la fissazione di termini tassativi per le deliberazioni in materia di verifica dei poteri
Titolo IV Il Parlamento sezione II La formazione delle leggi	art. 101, u.c.	Rinvio ai regolamenti parlamentari per le speciali procedure di approvazione delle leggi bicamerali
	art. 102, co. 1 e 2	Rinvio ai regolamenti parlamentari per le procedure di esame dei progetti di legge per la disciplina delle procedure d'urgenza per l'esame dei progetti di legge; per l'esame in sede legislativa o redigente
(segue)		

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p><i>Titolo IV</i></p> <p><i>Il Parlamento</i></p> <p>sezione II</p> <p><i>La formazione delle leggi</i></p> <p>(segue)</p>	art. 102, u.c.	Rinvio ai regolamenti parlamentari per l'indicazione delle modalità di votazione dei disegni di legge per i quali il Governo chieda la votazione entro una data determinata
	art. 108, co. 4	Rinvio al regolamento della Camera dei deputati per assicurare che la deliberazione della Camera sulla conversione in legge di un decreto legge abbia luogo nell'osservanza del termine di sessanta giorni
	art. 112, co. 3	Rinvio alla legge bicamerale di contabilità generale dello Stato per le procedure per la fissazione dei limiti massimi dei saldi di bilancio nella manovra annuale di finanza pubblica

**DISPOSIZIONI CHE RINVIANO ESPRESSAMENTE A LEGGI APPROVATE
DALLE DUE CAMERE***

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p align="center"><i>Titolo I</i></p> <p align="center"><i>Comune, Provincia,</i></p> <p align="center"><i>Regione, Stato</i></p>	art. 62, co. 1, lett. b)	Rinvio alla legge bicamerale per la disciplina di norme di procedura per la stipula di accordi tra le Regioni e gli Stati o enti territoriali stranieri nelle materie di competenza
	art. 64, co. 1, lett. a)	Rinvio alla legge bicamerale per la fissazione dei principi che la legge regionale deve seguire per istituire tributi propri
	art. 64, co. 2	Rinvio alla legge bicamerale per la disciplina delle fattispecie in cui l'esercizio dell'autonomia tributaria di una regione comporta ripercussioni sulle altre regioni
	art. 64, co. 3	Rinvio alla legge bicamerale per la definizione dei tributi degli enti locali
	art. 64, co. 4	Rinvio alla legge bicamerale per determinare i principi per l'attribuzione dei beni demaniali
	art. 64, co. 5	Rinvio alla legge bicamerale per stabilire forme e limiti dell'assunzione di impegni di spesa in annualità
	art. 64, u.c.	Rinvio alla legge bicamerale per il coordinamento tra attività tributaria dello Stato e delle regioni ed altri enti locali
	(segue)	

* In questa sezione sono classificate solo le leggi per le quali l'articolo prevede espressamente l'approvazione da parte di entrambe le camere. Per le altre leggi, si veda la tavola sinottica "rinvii alle leggi" nella quale sono classificate le disposizioni che rinviano alla legge senza definirne il tipo o la procedura di approvazione anche se alcune di tali leggi sono sicuramente di natura bicamerale. Una terza tavola riporta infine i "rinvii alle leggi costituzionali".

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p><i>Titolo I</i></p> <p><i>Comune, Provincia,</i></p> <p><i>Regione, Stato</i></p> <p>(segue)</p>	art. 65, co. 1	Rinvio alla legge bicamerale per l'istituzione di un fondo perequativo per i trasferimenti regionali
	art. 65, co. 3	Rinvio alla legge bicamerale per la costituzione e la distribuzione del fondo perequativo
<p><i>Titolo II</i></p> <p><i>Il Presidente della Repubblica</i></p>	art. 70, co. 4	Rinvio alla legge bicamerale per la disciplina delle candidature alla carica di Presidente della Repubblica
	art. 70, co. 5	Rinvio alla legge bicamerale per la regolamentazione dei finanziamenti e le spese per la campagna elettorale presidenziale e per le partecipazioni alle trasmissioni televisive e radiofoniche
	art. 70, co. 8	Rinvio alla legge bicamerale per la disciplina del procedimento per l'elezione del Presidente della Repubblica
	art. 71, co. 1	Rinvio alla legge bicamerale per la disciplina dei conflitti di interesse privati del Presidente della Repubblica e di interessi pubblici
	art. 71, co. 2	Rinvio alla legge bicamerale per la determinazione dell'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica.
<p><i>Titolo III</i></p> <p><i>Il Governo</i></p> <p>sezione I</p> <p><i>Il Primo Ministro e il Consiglio dei Ministri</i></p>	art. 77, u.c.	Rinvio alla legge bicamerale per la determinazione dei casi di incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e per la prevenzione dei conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici
	art. 78	Rinvio alla legge bicamerale per la disciplina della sottoposizione del Primo Ministro e dei ministri, nonché di coloro che concorrono nel reato, alla giurisdizione ordinaria

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p><i>Titolo IV</i></p> <p><i>Il Parlamento</i></p> <p><i>sezione I</i></p> <p><i>Le Camere</i></p>	art. 87, co. 2	Rinvio alla legge bicamerale per la proroga della durata delle Camere in caso di guerra
	art. 95	Rinvio alla legge bicamerale per la fissazione dell'indennità dei componenti del Parlamento
	art. 96, co. 2	Rinvio alla legge bicamerale per l'indicazione dei casi in cui è richiesto il parere del Senato sulle nomine, proposte o designazioni di competenza del Governo
	art. 96, co. 3	Rinvio alla legge bicamerale per le determinazioni dei casi in cui le nomine sono rimesse esclusivamente al Governo
<p><i>Titolo IV</i></p> <p><i>Il Parlamento</i></p> <p><i>sezione II</i></p> <p><i>La formazione delle leggi</i></p> <p>(segue)</p>	art. 98, co. 2 e 3	<p>Rinvio alla legge bicamerale per</p> <p>organi costituzionali e di rilievo costituzionale;</p> <p>autorità di vigilanza e garanzia;</p> <p>elezioni nazionali, europee e locali;</p> <p>diritti fondamentali e inviolabili;</p> <p>informazione e radiotelevisione;</p> <p>norme penali, processuali, ordinamento giudiziario e delle giurisdizioni;</p> <p>amnistia e indulto;</p> <p>ordinamento degli enti locali;</p> <p>autorizzazione alla ratifica e delegazione legislativa nelle stesse materie nonchè nelle altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali</p>

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p>Titolo IV</p> <p>Il Parlamento</p> <p>sezione II</p> <p>La formazione delle leggi</p> <p>(segue)</p>	art. 106, u.c.	Rinvio alla legge bicamerale per la disciplina delle modalità di attuazione del referendum e per la determinazione del numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare
	art. 110, co. 1	Rinvio alla legge bicamerale, approvata con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, per la concessione di amnistia ed indulto
	art. 112, co. 3	Rinvio alla legge bicamerale di contabilità generale dello Stato per le procedure per la fissazione dei limiti massimi dei saldi di bilancio nella manovra annuale di finanza pubblica
	art. 112, co. 4	Rinvio alla legge bicamerale per l'approvazione della legge di contabilità generale dello Stato e per la determinazione delle regole per la redazione del bilancio dello Stato e degli enti pubblici
	art. 115, co. 5	Rinvio alla legge bicamerale per il procedimento di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti del Governo
<p>Titolo V</p> <p>Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p>	art. 116, co. 2	Rinvio alla legge bicamerale per l'approvazione delle ulteriori limitazioni di sovranità derivanti dallo sviluppo dell'Unione Europea
	art. 118, co. 1	Rinvio alla legge bicamerale per la fissazione delle modalità di partecipazione delle Regioni alla formazione della volontà dello Stato in riferimento all'U.E.

DISPOSIZIONI CHE RINVIANO ALLE LEGGI**

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<i>Titolo I</i> <i>Comune, Provincia,</i> <i>Regione, Stato</i>	art. 56, co. 1	la legge riconosce le autonomie funzionali di Comuni, Province, Regioni e Stato
	art. 56, co. 2	Rinvio alla legge per l'individuazione di alcune funzioni espressamente attribuite a Province, Regioni o allo Stato
	art. 56, co. 4	Rinvio alla legge per la determinazione del minimo di popolazione richiesta ai comuni per l'esercizio delle proprie funzioni
	art. 59, co. 3	Rinvio alla legge per la delega alle Regioni delle funzioni normative nelle materie riservate alla potestà legislativa dello Stato
<i>Titolo II</i> <i>Il Presidente della Repubblica</i>	art. 69, co. 1, lett. n)	Rinvio alla legge per l'indicazione dei casi in cui le nomine avvengono su proposta del Governo o previo parere del Senato
<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione II</i> <i>La Pubblica Amministrazione</i>	art. 80, co. 3	Rinvio alla legge per l'indicazione delle eccezioni all'accesso alla PA mediante pubblici concorsi
	art. 81	Rinvio alla legge per le limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti per pubblici funzionari

** In questa sezione sono classificate le leggi che nell'articolato rinviano alla legge senza definirne espressamente il tipo o la procedura di approvazione, anche se alcune di tali leggi sono sicuramente di natura bicamerale. Per le altre, si veda la tavola sinottica "rinvii alle leggi espressamente approvate dalle due Camere" e la tavola sinottica "rinvii alle leggi costituzionali".

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p><i>Titolo III</i></p> <p><i>Il Governo</i></p> <p>sezione III</p> <p><i>Autorità di garanzia e organi ausiliari</i></p>	art. 82, co. 1	Rinvio alla legge per l'istituzione di Autorità di garanzia e vigilanza
	art. 82, co. 2	Rinvio alla legge per la definizione della durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza dei titolari della Autorità di garanzia e di vigilanza
	art. 83, co. 2	Rinvio alla legge per la determinazione dei casi e delle forme in cui la Corte dei conti partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
	art. 83, co. 3	Rinvio alla legge per la garanzia dell'indipendenza dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
	art. 83, u.c.	Rinvio alla legge per la determinazione delle altre funzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato
<p><i>Titolo IV</i></p> <p><i>Il Parlamento</i></p> <p>sezione I</p> <p><i>Le Camere</i></p>	art. 84, co. 2	Rinvio alla legge per l'indicazione di strumenti per promuovere l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi
	art. 91, co. 1	Rinvio alla legge per la determinazione dei casi di incompatibilità ed ineleggibilità con l'ufficio di deputato o senatore
<p><i>Titolo IV</i></p> <p><i>Il Parlamento</i></p> <p>sezione II</p> <p><i>La formazione delle leggi</i></p> <p>(segue)</p>	art. 107	Rinvio alla legge per la delegazione della funzione legislativa al Governo, con la fissazione di oggetti, principi e criteri e limiti di spesa

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p><i>Titolo IV</i></p> <p><i>Il Parlamento</i></p> <p><i>sezione II</i></p> <p><i>La formazione delle leggi</i></p> <p>(segue)</p>	art. 108, u.c.	Rinvio alla legge per la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti - legge non convertiti
	art. 111, co. 1	Rinvio alla legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali politici, militari, giudiziari, che importino variazioni del territorio od oneri finanziari o modificazioni di leggi
	art. 112, co. 2	Rinvio alla legge per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
	art. 115, co. 1	Rinvio alla legge per l'indicazione dei principi sui quali si basa la potestà regolamentare del Governo in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri
	art. 115, co. 3	Rinvio alla legge per l'autorizzazione al Governo ad adottare regolamenti delegificanti
<p><i>Titolo VI</i></p> <p><i>La magistratura</i></p> <p><i>sezione I</i></p> <p><i>Ordinamento giurisdizionale</i></p> <p>(segue)</p>	art. 119, co. 2	Rinvio alla legge sull'ordinamento giudiziario per le modalità di coordinamento e di unità di azione tra gli uffici del P.M.
	art. 119, co. 3	Rinvio alla legge per la regolamentazione dei processi e della loro durata
	art. 119, u.c.	Rinvio alla legge per assicurare l'esercizio del diritto di difesa
	art. 120, co. 5	Rinvio alla legge per la nomina di giudici non professionali
	art. 120, u.c.	Rinvio alla legge per la disciplina dei casi e forme di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p><i>Titolo VI</i></p> <p><i>La magistratura</i></p> <p>sezione I</p> <p><i>Ordinamento giurisdizionale</i></p> <p>(segue)</p>	art. 121, co. 1	Rinvio alla legge per la individuazione delle materie sottoposte agli organi di giustizia amministrativa
	art. 121, co. 2	Rinvio alla legge per l'indicazione delle materie sulle quali il giudice amministrativo giudica della responsabilità patrimoniale dei funzionari pubblici
	art. 122, co. 4	Rinvio alla legge per la fissazione del numero e la disciplina delle funzioni delle sezioni riunite del CSM ordinaria
	art. 126, co. 3	Rinvio alla legge per stabilire le modalità per il passaggio tra esercizio di funzioni giudicanti e pubblico ministero
	art. 126, co 5 e 7	Rinvio alla legge sull'ordinamento giudiziario per la nomina di giudici non di carriera
	art. 127, co. 3	Rinvio alla legge per l'individuazione dei periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici e del pubblico ministero
	art. 128, co. 1	Rinvio alla legge per la disciplina dell'ordinamento giudiziario ordinario e amministrativo
	art. 128, co. 2	Rinvio alla legge per la garanzia dell'indipendenza dei giudici e del P.M. delle giurisdizioni speciali
	art. 130, co. 2	Rinvio alla legge per l'indicazione di altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<p><i>Titolo VI</i></p> <p><i>La magistratura</i></p> <p>sezione II</p> <p><i>Norme sulla giurisdizione</i></p>	art. 131 co. 3	Rinvio alla legge per l'individuazione di una serie di garanzie a favore dell'imputato
	art. 132, co. 1	Rinvio alla legge per stabilire le misure idonee ad assicurare l'esercizio dell'azione penale
	art. 133, co. 1	Rinvio alla legge per stabilire le modalità di tutela giurisdizionale nei confronti della PA
	art. 133, co. 3	Rinvio alla legge per la determinazione degli organi di giurisdizione competenti ad annullare gli atti della P.A. e dei relativi effetti
<p><i>Titolo VII</i></p> <p><i>Garanzie costituzionali</i></p> <p>sezione I</p> <p><i>La Corte costituzionale</i></p>	art. 135, co. 5	Rinvio alla legge per la disciplina delle modalità di elezione del Presidente della Corte costituzionale
	art. 135, co. 6	Rinvio alla legge per l'individuazione delle cariche incompatibili con l'ufficio di giudice costituzionale
	art. 137, co. 3	Rinvio alla legge per le ulteriori norme necessarie al funzionamento e la costituzione della Corte

DISPOSIZIONI CHE RINVIANO ALLE LEGGI REGIONALI

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
Titolo I Comune, Provincia, Regione, Stato	art. 61, co. 2	Rinvio alla legge regionale per l'approvazione dello Statuto delle regioni ordinarie
	art. 61, u.c.	Rinvio alla legge regionale (deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea) per la definizione del sistema elettorale regionale
	art. 62, co. 1, lett. a)	Rinvio alla legge regionale per la disciplina delle forme e modi per la stipula di intese interregionali per il miglior esercizio delle competenze
	art. 62, co. 1, lett. b)	Rinvio alla legge regionale per la disciplina delle forme e modi per la conclusione di accordi tra le Regioni stesse e Stati o altri enti territoriali stranieri nelle materie di competenza
	art. 64, co. 1, lett. a)	Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di tributi propri, sulla base di principi fissati con legge bicamerale
	art. 66, co. 3	Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di nuovi Comuni o la modifica di confini o denominazione di quelli esistenti
	art. 66, u.c.	Rinvio alla legge regionale per l'istituzione di nuove Province o la modifica di confini o denominazione di quelle esistenti
Titolo III Il Governo sezione II La Pubblica Amministrazione	art. 80, co. 2	Rinvio alla legge regionale e statale per le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio e sulle sanzioni conseguenti all'accertamento della responsabilità

TITOLO	ARTICOLO	MATERIA
<i>Disposizioni transitorie</i>	I, co. 1	Rinvio alla legge regionale per l'adeguamento degli Statuti della Sicilia e Sardegna alle nuove disposizioni costituzionali, ove contengano norme più favorevoli
	III, co. 1	Rinvio alla legge regionale da approvare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale per la definizione della data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle nuove potestà legislative

DISPOSIZIONI CHE RINVIANO AI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI

<i>Tipo di regolamento</i>	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Materia</i>
<i>Regolamento statale</i>	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione II</i> <i>La pubblica amministrazione</i>	art. 79, co. 1	L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione statale sono disciplinate dai regolamenti nel rispetto di una serie di principi stabiliti dallo stesso articolo.
	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 115, co. 1	l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero e le attribuzioni dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.
		art. 115, co. 2	il Governo disciplina con regolamenti l'organizzazione dell'amministrazione statale
		art. 115, co. 3	nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti nei limiti in cui la disciplina non sia stabilita con legge.
			nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge, questa può autorizzare il Governo ad adottare regolamenti per abrogare norme di legge e ad introdurre nuove disposizioni nel rispetto dei principi e nei limiti da essa stabiliti.
art. 115, co. 4	con regolamento si provvede all'esecuzione e all'attuazione degli atti aventi forza di legge.		

<i>Tipo di regolamento</i>	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Materia</i>
<i>Regolamento regionale</i>	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione II</i> <i>La pubblica am-</i> <i>ministrazione</i>	art. 79, co. 1	l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione regionale sono disciplinate dai regolamenti regionali nel rispetto di una serie di principi stabiliti dallo stesso articolo.

<i>Tipo di regolamento</i>	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Materia</i>
<i>Regolamento provinciale</i>	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione II</i> <i>La pubblica amministrazione</i>	art. 79, co. 1	l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione provinciale sono disciplinate dai regolamenti provinciali nel rispetto di una serie di principi stabiliti dallo stesso articolo.
		art. 80, co. 2	i regolamenti provinciali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio dei dipendenti provinciali e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede civile, amministrativa o penale.

<i>Tipo di regolamento</i>	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Materia</i>
<i>Regolamento comunale</i>	<i>Titolo I</i> <i>Comune, Provincia, Regione, Stato</i>	art. 56, co. 2 e 3	E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari anche nelle materie nelle quali spetta, salve determinate eccezioni, allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa. i Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici.
	<i>Titolo III</i> <i>Il Governo</i> <i>sezione II</i> <i>La pubblica amministrazione</i>	art. 79, co. 1	l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione comunale sono disciplinate dai regolamenti comunali nel rispetto di una serie di principi stabiliti dallo stesso articolo.
		art. 80, co. 2	i regolamenti comunali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio dei propri dipendenti e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede civile, amministrativa o penale.

LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

<i>Istituto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Iniziativa legislativa</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 99, co. 2	il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli
<i>Referendum abrogativo</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 104, co. 1	800.000 elettori o cinque Assemblee regionali possono richiedere l'indizione del referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o un atto avente valore di legge
		art. 104, co. 2, 3, 5	il referendum non è ammesso: per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto; quando dalla sua approvazione deriverebbero discipline costituzionalmente illegittime; in caso di abrogazione parziale, il quesito è inammissibile se la parte residua della legge o dell'atto avente valore di legge risulti di impossibile applicazione
		art. 104, co. 4	la proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee

<i>Istituto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Referendum abrogativo (segue)</i>	<i>Titolo IV Il Parlamento sezione II La formazione delle leggi</i>	art. 104, co. 6	la Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte 100.000 firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali
	<i>Titolo VII Garanzie costituzionali sezione I La Corte costituzionale</i>	art. 134, co. 1, lett. f)	la Corte costituzionale giudica sull'ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi ed atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare
<i>Referendum approvativo</i>	<i>Titolo IV Il Parlamento sezione II La formazione delle leggi</i>	art. 105, co. 1	è indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare presentata da almeno 800.000 elettori quando entro 18 mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta
		art. 105, co. 3	la Corte costituzionale valuta l'ammissibilità dei referendum decorso il termine dei 18 mesi

<i>Istituto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Disposizioni comuni ai referendum abrogativo e approvativo</i>	<i>Titolo IV</i> <i>Il Parlamento</i> <i>sezione II</i> <i>La formazione delle leggi</i>	art. 106, co. 1	hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori
		art. 106, co. 2	la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi
		art. 106, co. 3	la legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum. Prevede che la proposta sia formulata in modo chiaro. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare
<i>Referendum sulle limitazioni di sovranità</i>	<i>Titolo V</i> <i>Partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i>	art. 116, co. 2.	possono essere sottoposte a referendum abrogativo con le stesse modalità previste dall'art. 104 le leggi, approvate con la maggioranza assoluta dei componenti le due Camere, che prevedono ulteriori limitazioni di sovranità conseguenti allo sviluppo dell'Unione europea

<p><i>Referendum confermativo relativo agli statuti regionali</i></p>	<p><i>Titolo I</i></p> <p><i>Comune, Provincia, Regione, Stato</i></p>	<p>art. 61, co. 2</p>	<p>lo Statuto regionale approvato con legge regionale è sottoposto a referendum popolare quando entro tre mesi dall'approvazione ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione.</p> <p>E' promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale</p>
---	--	-----------------------	--

<i>Istituto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Articolo</i>	<i>Competenza</i>
<i>Referendum confermativo relativo alle leggi costituzionali</i>	<i>Titolo VII</i> <i>Garanzie costituzionali</i> <i>sezione II</i> <i>Revisione della Costituzione</i> <i>Leggi costituzionali</i>	art. 138, co. 2	sono sottoposte a referendum le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi
		art. 138, u.c.	non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti
<i>Referendum per l'istituzione di nuove regioni, per la modifica delle denominazioni e dei confini delle Regioni esistenti</i>	<i>Titolo I</i> <i>Comune, Provincia, Regione, Stato</i>	art. 66, co. 1	è indetto il referendum per la modifica dei confini e delle denominazioni delle Regioni esistenti
		art. 66, co. 2	è indetto il referendum per la costituzione di nuove Regioni con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti
<i>Referendum per l'istituzione di nuovi comuni e la modifica dei confini comunali</i>	<i>Titolo I</i> <i>Comune, Provincia, Regione, Stato</i>	art. 66, co. 3	è indetto il referendum per l'istituzione, la modifica dei confini e denominazione dei Comuni esistenti

STC13-RIF-3931-2583
Lire 5000